

DCO 33/11

**REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, TRASMISSIONE,
DISTRIBUZIONE, MISURA E DISPACCIAMENTO NEL CASO DI SISTEMI
SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO E NEL CASO DI RETI
PRIVATE**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

4 agosto 2011

Premessa

Il decreto legislativo n. 115/08 di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, la legge n. 99/09 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ed il conseguente decreto ministeriale 10 dicembre 2010 di attuazione dell'articolo 30, comma 27 della legge n. 99/09 definiscono, tra l'altro, i Sistemi Efficienti di Utenza, le Reti Interne di Utenza e i Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) il compito di definire i criteri e le condizioni per l'erogazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento, fatti salvi gli atti previsti dalla legislazione vigente.

Il presente documento ha l'obiettivo di sottoporre alla consultazione le proposte e gli orientamenti dell'Autorità in relazione all'attuazione dei predetti compiti, sostituendo il precedente documento per la consultazione n. 33/08. Il presente documento non riguarda le società cooperative che sono oggetto di separato intervento da parte dell'Autorità (si veda al riguardo l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 113/10 - TICOOP), né le merchant lines di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 2005.

Il presente documento è organizzato in tre parti:

- *la prima presenta il nuovo quadro di riferimento in materia di reti elettriche e di sistemi semplici di produzione e consumo a seguito delle recenti modifiche normative;*
- *la seconda presenta proposte relative alla regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, con particolare attenzione ai sistemi efficienti di utenza;*
- *la terza presenta proposte relative alla regolazione delle reti private, con particolare attenzione alle reti interne d'utenza.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **14 ottobre 2011**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Direzione Tariffe
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284/311/353
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

Indice

INTRODUZIONE.....	5
Il ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas a seguito del decreto legislativo n. 115/08, della legge n. 99/09 e del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e le finalità del documento per la consultazione.....	5
PARTE PRIMA - IL QUADRO DI RIFERIMENTO.....	7
I.1 Il quadro normativo prima della legge n. 99/09 e del decreto ministeriale 10 dicembre 2010.....	7
I.2 Il nuovo quadro normativo dopo l’approvazione della legge n. 99/09, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e del decreto legislativo n. 93/11	9
I.3 Proposte relative alla definizione e all’individuazione delle diverse tipologie di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo.....	12
I.4 Proposte relative alla definizione e all’individuazione delle diverse tipologie di Reti elettriche.....	17
I.5 Proposte per la definizione di un quadro di sintesi.....	21
PARTE SECONDA - REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, MISURA E DISPACCIAMENTO NEL CASO DI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO	23
IL CASO DEI SISTEMI DI AUTOAPPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO E DEI SISTEMI EFFICIENTI D’UTENZA (SEU)	23
II.1 Introduzione	23
II.2 L’atto dell’Autorità 13 dicembre 2007, n. 54/07	23
II.3 La regolazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento nel caso dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo	24
II.3.1 Premessa.....	24
II.3.2 Connessione alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione nazionale	27
II.3.3 Misura dell’energia elettrica prodotta, immessa nella rete pubblica e dell’energia elettrica prelevata dalla medesima rete	29
II.3.4 Profili contrattuali per l’accesso ai servizi di sistema: i contratti per il servizio di dispacciamento, di trasporto, ritiro dedicato, scambio sul posto e i contratti relativi all’erogazione degli incentivi previsti dalla legislazione vigente	32
II.3.5 Servizio di trasmissione e distribuzione e servizio di dispacciamento.....	38
II.3.6 Esempio di applicazione della regolazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e misura nei casi di SSPC	40
II.3.7 Monitoraggio dei sistemi semplici di produzione e consumo	41
II.4 Regime di vendita, erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia al cliente finale ricompreso in un sistema semplice di produzione e consumo e regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto nel caso di morosità del predetto cliente finale.....	42

<i>II.4.1</i>	<i>Regime di vendita ed erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia al cliente finale ricompreso in un sistema semplice di produzione e consumo ...</i>	<i>42</i>
<i>II.4.2</i>	<i>Regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto nel caso di morosità del cliente finale ricompreso in un sistema semplice di produzione e consumo</i>	<i>43</i>

PARTE TERZA - REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, MISURA E DISPACCIAMENTO NEL CASO DI RETI PRIVATE..... 45

IL CASO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA (RIU)..... 45

III.1	Introduzione	45
III.2	Il soggetto responsabile della rete privata	45
III.3	La regolazione dell'accesso e dell'utilizzo dei servizi di trasporto e di dispacciamento nel caso delle reti private, ivi incluse le RIU	46
<i>III.3.1</i>	<i>Premessa.....</i>	<i>46</i>
<i>III.3.2</i>	<i>Accesso al servizio di connessione.....</i>	<i>49</i>
<i>III.3.3</i>	<i>Misura dell'energia elettrica</i>	<i>50</i>
<i>III.3.4</i>	<i>Servizio di dispacciamento.....</i>	<i>53</i>
<i>III.3.5</i>	<i>Servizio di trasmissione e di distribuzione.....</i>	<i>54</i>
<i>III.3.6</i>	<i>Qualità del servizio</i>	<i>58</i>
<i>III.3.7</i>	<i>Accesso ai servizi di ritiro dedicato, scambio sul posto e alle incentivazioni previste dalla normativa vigente.....</i>	<i>59</i>
<i>III.3.8</i>	<i>Esempio di applicazione della regolazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e misura nei casi di reti private</i>	<i>59</i>
<i>III.3.9</i>	<i>Monitoraggio delle reti private.....</i>	<i>63</i>
III.4	Regime di vendita, erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia al cliente finale ricompreso in una rete privata e regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto nel caso di morosità del predetto cliente finale	64
III.5	Rapporti tra il soggetto responsabile della rete privata e il gestore della rete pubblica.....	64

INTRODUZIONE

Il ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas a seguito del decreto legislativo n. 115/08, della legge n. 99/09 e del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e le finalità del documento per la consultazione

Il decreto legislativo n. 115/08 di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, la legge n. 99/09 recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ed il conseguente decreto ministeriale 10 dicembre 2010 di attuazione dell’articolo 30, comma 27 della legge n. 99/09 definiscono, tra l’altro, i Sistemi Efficienti di Utenza, le Reti Interne di Utenza e i Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico, attribuendo all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) il compito di definire i criteri e le condizioni per l’erogazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento, fatti salvi gli atti previsti dalla legislazione vigente.

In particolare:

- a) in relazione ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEU), l’articolo 10 del decreto legislativo n. 115/08 prevede che *“l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano disparità di trattamento sul territorio nazionale”* e che *“la regolazione dell’accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema [...] siano applicati esclusivamente all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione. In tale ambito, l’Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto [...]”*;
- b) in relazione alle Reti Interne di Utenza (RIU), l’articolo 33 della legge n. 99/09 prevede che l’Autorità:
 - individui le reti che rientrano in codesta fattispecie e le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - definisca le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento e le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all’interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività;
 - formuli proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
 - adegui le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione alle modalità di applicazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione e dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema previste dalla legge per le reti interne di utenza e per le altre reti private;
- c) in relazione alle Reti Interne di Utenza, l’articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che *“l’Autorità per l’energia elettrica e il gas individua apposite misure per monitorare l’aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l’estensione territoriale di tali reti”*;
- d) in relazione alle reti private, l’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che *“l’Autorità per l’energia elettrica e il gas individua le modalità per l’esercizio del*

diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte dei soggetti connessi alle reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico”;

- e) in relazione alle reti private, ivi incluse le RIU, l’articolo 5 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che *“l’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell’energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all’obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l’esecuzione di attività legate all’erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l’erogazione del servizio di connessione”* e che, a tal fine, l’Autorità definisce disposizioni volte a disciplinare *“i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all’obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell’energia elettrica, con l’obiettivo di garantire condizioni efficienti per l’accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione”;*

Il presente documento ha l’obiettivo di sottoporre alla consultazione le proposte e gli orientamenti dell’Autorità in relazione all’attuazione dei compiti di cui alle lettere da a) a d) e alcuni spunti e considerazioni propedeutiche all’avvio di una ulteriore consultazione che abbia ad oggetto le proposte per l’attuazione di quanto previsto alla precedente lettera e). Tenendo conto della recente evoluzione normativa, il presente testo sostituisce il precedente documento per la consultazione n. 33/08.

Il presente documento non riguarda le società cooperative che sono oggetto di separato intervento da parte dell’Autorità (si veda al riguardo l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 113/10 - TICOOP), né le *merchant lines* di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 2005. Inoltre, le considerazioni di seguito presentate non hanno alcuna valenza ai fini fiscali. Pertanto, gli esempi riportati nel testo non contengono alcun riferimento alle accise.

Il documento per la consultazione è organizzato in tre parti:

- la prima presenta il nuovo quadro di riferimento in materia di reti elettriche e di sistemi semplici di produzione e consumo a seguito delle recenti modifiche normative;
- la seconda presenta proposte relative alla regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, con particolare attenzione ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEU);
- la terza presenta proposte relative alla regolazione delle reti private, con particolare attenzione alle Reti Interne d’Utenza (RIU).

Si ricorda infine che, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell’articolo 2 della legge n. 481/95. Si richiede pertanto di segnalare all’Autorità, entro la scadenza della consultazione, eventuali incompatibilità derivanti dalle proposte contenute nel presente documento.

PARTE PRIMA

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

I.1 Il quadro normativo prima della legge n. 99/09 e del decreto ministeriale 10 dicembre 2010

Il decreto legislativo n. 79/99, nel dare attuazione alla Direttiva europea 96/72/CE, liberalizzando il mercato elettrico italiano, ha stabilito che l'attività di trasmissione è riservata allo Stato e da quest'ultimo attribuita in concessione all'allora GRTN, oggi Terna, e che l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dall'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, oggi Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel fare ciò, il predetto decreto individua esplicitamente l'*obbligo di connessione di terzi* come un obbligo posto in capo ai gestori di rete titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica e non come caratteristica di una rete. Ciò in quanto tale obbligo – direttamente discendente dai vincoli posti dalla concessione di servizio di pubblica utilità – deve trovare applicazione anche laddove non vi siano già reti elettriche esistenti.

In particolare:

- l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che il gestore della rete di trasmissione nazionale ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del medesimo articolo, nonché le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che le imprese distributrici – intese come le imprese titolari di una concessione di distribuzione di energia elettrica – hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri.

Lo stesso articolo 9, al comma 1, individua nelle imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ivi incluse, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione (cioè in coloro che alla data di entrata in vigore di detto decreto erogavano il servizio di fornitura dell'energia elettrica al cliente finale) i soggetti aventi diritto al rilascio della concessione di distribuzione; prevede, inoltre, al comma 6, che l'Autorità stabilisca i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Dal combinato disposto dei predetti commi emerge quindi che l'impresa titolare di una concessione di distribuzione di energia elettrica può svolgere il pubblico servizio non solo utilizzando la rete di sua proprietà, ma anche avvalendosi di reti di proprietà delle imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99 e alle quali successivamente non è stata assegnata la relativa concessione di distribuzione.

Conseguentemente è possibile qualificare come rete pubblica di distribuzione, non la sola rete di proprietà dell'impresa distributtrice concessionaria, ma tutta la rete utilizzata dall'impresa distributtrice concessionaria per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione.

In tale ottica, il decreto ministeriale 25 giugno 1999 nel determinare l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale ha disposto, all'articolo 3, commi 3 e 4, rispettivamente che:

- a) le reti elettriche a tensione superiore a 120 kV non comprese nell'ambito della rete di trasmissione nazionale e non costituenti linea diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del

decreto legislativo n. 79/99, sono considerate a tutti gli effetti reti di distribuzione, e come tali sono soggette alle norme di cui all'articolo 9 del medesimo decreto;

- b) le reti elettriche di proprietà della Società per azioni Ferrovie dello Stato, in ragione della peculiarità della loro configurazione e del servizio svolto, sono considerate alla stregua di reti interne di utenza. La Società per azioni Ferrovie dello Stato e sue aventi causa connettono a tali reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, fissate dalla Società stessa e le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri.

In particolare, riclassificando le reti di cui alla precedente lettera a) tra le reti di distribuzione e come tali soggette alle norme di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, il decreto ministeriale 25 giugno 1999 permette ai gestori delle predette reti di rientrare fra i soggetti aventi diritto al rilascio della concessione di distribuzione e, in mancanza di essa, a vedersi riconoscere quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo a seguito dell'utilizzo di quella rete da parte dell'impresa distributrice che ha ottenuto la concessione.

Si dispone invece che le reti della Società per azioni Ferrovie dello Stato vengano utilizzate per connettere i terzi che ne facciano richiesta sulla base delle regole tecniche della medesima società e delle deliberazioni dell'Autorità.

Gli stessi decreti del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) di rilascio o di conferma delle concessioni di distribuzione di energia elettrica (con l'unica eccezione della convenzione annessa al decreto ministeriale 13 ottobre 2003 afferente la conferma della concessione di distribuzione di energia elettrica ad Enel Distribuzione Spa), sulla base della proposta di schema di atto di concessione per l'attività di distribuzione di energia elettrica avanzata dall'Autorità con la deliberazione n. 37/01, prevedono, tra l'altro, che:

- 1) *“.. l'attività di distribuzione è esercitata sulle reti di distribuzione situate nell'ambito territoriale di competenza della Concessionaria ..”;*
- 2) *“.. la rete di distribuzione è una qualunque rete con obbligo di connessione di terzi fatta eccezione per la rete di trasmissione ..”;*
- 3) *“.. rientrano nelle reti con obbligo di connessione di terzi:*
 - a) *le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;*
 - b) *le porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale la cui gestione sia affidata a terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto legislativo;*
 - c) *le piccole reti isolate di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 79/99;*
 - d) *le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;*
 - e) *la porzione di rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999 ..”;*
- 4) *“.. la rete interna di utenza è una qualunque rete elettrica il cui gestore non abbia l'obbligo di connessione di terzi, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale ..”;*
- 5) *“.. limitatamente alle reti interne d'utenza e alle linee dirette, anche se ubicate nell'ambito territoriale di competenza della Concessionaria, il rilascio della concessione non comporta il riconoscimento di diritti di esclusiva, di priorità ovvero competenze o condizioni di maggior favore nell'accesso e nell'utilizzo di dette reti ..”;*

- 6) “.. ferme restando le disposizioni in materia di obblighi inerenti l’attività di distribuzione previsti dalle norme vigenti, nonché dalle delibere dell’Autorità, la Concessionaria, previa autorizzazione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e sulla base di una convenzione tipo approvata dall’Autorità, al fine di garantire gli obblighi di pubblico servizio [...], stipula con ciascun soggetto che sia titolare o abbia la disponibilità delle limitate porzioni di reti con obbligo di connessione di terzi [sono le reti con obbligo di connessione di terzi di cui al precedente punto 3, lettere da a) a e)] una convenzione che regola i rapporti e le condizioni di fornitura della concessionaria agli utenti connessi a dette reti”.

Si noti che seppur raggruppate tutte all’interno della dizione “reti con obbligo di connessione di terzi” le reti di cui al precedente punto 3), non sono tutte uguali per il legislatore. Infatti, mentre per quelle di cui alle lettere a), b) ed e) c’è un esplicito riferimento al fatto che ad esse debbano essere connessi tutti i soggetti terzi che ne facciano richiesta, in relazione alle altre reti, anche sulla base di quanto disposto dal precedente punto 6) sembrerebbe che la ricomprensione all’interno delle “reti con obbligo di connessione di terzi” appaia finalizzata a garantire ai terzi già connessi la possibilità di usufruire del servizio pubblico erogato dall’impresa distributrice che detiene la concessione all’interno di quell’ambito territoriale.

I.2 Il nuovo quadro normativo dopo l’approvazione della legge n. 99/09, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e del decreto legislativo n. 93/11

L’interpretazione data nell’ultimo capoverso del precedente paragrafo trova la sua conferma nel decreto ministeriale 10 dicembre 2010 approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico in attuazione di quanto disposto dall’articolo 30, comma 27, della legge n. 99/09. Tale decreto, nell’individuare nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra gestori di reti elettriche di trasmissione e di distribuzione in concessione, gestori di reti elettriche private e soggetti connessi a tali reti, individua altresì alcuni elementi di raccordo della disciplina per i sistemi e le reti elettriche private e le Reti Interne di Utenza di cui all’articolo 33 della legge n. 99/09 e, tra l’altro, dirime alcuni problemi derivanti dalla definizione di “rete con obbligo di connessione di terzi” presente nella pre-vigente normativa.

In particolare, nelle considerazioni riportate nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto ministeriale 10 dicembre 2010, si sottolinea che “...tale caratteristica [cioè l’obbligo di connessione di terzi] non comporta gli stessi obblighi in capo a tutti i gestori delle reti sopra indicate [cioè le reti con obbligo di connessione di terzi presenti nei decreti di concessione]”.

In tal senso, nella predetta relazione si evidenzia che:

- il gestore delle reti elettriche concessionarie ha l’obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta e, pertanto, è incaricato, tra l’altro, di sviluppare e/o adeguare tale rete con l’obiettivo di adempiere all’obbligo di connettere nuovi utenti (clienti o produttori) che ne fanno richiesta (perciò, l’utente che vuole esercitare il suo diritto di essere connesso alla rete pubblica deve presentare la richiesta di connessione al gestore concessionario);
- l’obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta non è direttamente applicabile ai gestori delle reti elettriche che “alla data del 1° aprile 1999 erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici e alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime” in quanto le suddette reti sono, in genere, reti elettriche nate prima della liberalizzazione del settore elettrico, inizialmente nella titolarità di un solo cliente di grande dimensione, che successivamente, a seguito di scorpori e cessioni societarie, è stato frazionato in più soggetti giuridici differenti, tutti ancora connessi alla medesima rete privata;
- il motivo per cui le predette reti (che sono reti di privati) sono state incluse tra quelle con “obbligo di connessione di terzi” è da ricercare nella necessità di garantire ai soggetti ad esse connessi (e non aventi legami societari con il gestore) la libertà di accedere, su richiesta, alle reti

pubbliche gestite in concessione e, conseguentemente, al mercato elettrico. In mancanza di tale prescrizione, sarebbe, infatti, emerso il rischio che tali soggetti, fisicamente connessi a reti elettriche gestite da un operatore privato, si trovassero nell'impossibilità di accedere al sistema elettrico pubblico e, soprattutto, fossero privati della libertà di scegliersi il proprio fornitore di energia elettrica.

Sulla base delle predette considerazioni e al fine di eliminare ogni dubbio sugli obblighi in capo ai gestori di rete titolari di reti elettriche private a cui sono connessi anche terzi, il decreto scinde il precedente generico "obbligo di connessione di terzi" in due fattispecie:

- a) *"l'obbligo di connessione di terzi"* in senso stretto, inteso come *"l'obbligo, posto in capo ad un gestore di una rete elettrica, di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche all'uso previste"*¹ a cui sono sottoposti i soli gestori di rete titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione²;
- b) *"l'obbligo di libero accesso al sistema elettrico"*, inteso come *"il diritto di un soggetto connesso ad una rete privata di accedere, su richiesta, alla rete pubblica, a garanzia della libertà di scelta del proprio fornitore di energia elettrica"*³ a cui sono sottoposti i gestori di reti private, ivi inclusi i gestori delle reti interne di utenza⁴. Tali gestori non hanno l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta (obbligo di connessione di terzi), attribuito solo ai gestori di rete titolari di una concessione pubblica.

A tal fine, il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 distingue le **Reti Elettriche** in:

- **Reti Pubbliche**, intese come le reti elettriche gestite da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica i quali, essendo esercenti di un pubblico servizio, hanno l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste;
- **Reti Private**, intese come tutte le reti elettriche diverse dalle reti pubbliche. Le reti private sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico: ciò impone al soggetto gestore di tali reti l'obbligo di garantire ai soggetti connessi alla propria rete la possibilità di accedere liberamente al sistema elettrico.

Nell'ottica di tutelare i soggetti terzi connessi alle reti private e garantire loro il diritto di libero accesso al sistema elettrico il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, all'articolo 4, comma 2, dispone inoltre che l'Autorità individui le *"modalità per l'esercizio del diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte dei soggetti connessi alle reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico"*.

Inoltre, al fine di coordinare l'attività dell'esercente il pubblico servizio di trasmissione o distribuzione di energia elettrica e del gestore di reti private "con obbligo di libero accesso al sistema elettrico", soprattutto nelle situazioni in cui lo sviluppo di estese reti private in un territorio permette di evitare duplicazioni di infrastrutture di rete e, di conseguenza, di ridurre i costi di connessione di nuovi soggetti, l'articolo 5 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 stabilisce:

- a) al comma 1 che *"l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina i criteri e le condizioni in*

¹ Articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 10 dicembre 2010.

² Articolo 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010.

³ Articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 10 dicembre 2010.

⁴ L'Articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 recita testualmente *"Tutte le reti elettriche private, ivi incluse le Reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge n. 99/09, sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico ..."*. Tale diritto è quello sancito anche dall'articolo 33, comma 1, lettera c) della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, con riferimento alle Reti Interne di Utenza, ribadisce il diritto, per ciascuno dei soggetti ricompresi in una di tali reti, di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi.

base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l'esecuzione di attività legate all'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione”;

- b) *al comma 2 che per “disciplinare il caso di cui al comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas individua altresì i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all’obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell’energia elettrica, con l’obiettivo di garantire condizioni efficienti per l’accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione”.*

Esistono quindi reti private che possono essere utilizzate dalle imprese distributrici o da Terna per l'erogazione del pubblico servizio, come se fossero rete pubblica. Tali reti potrebbero essere utilizzate per l'erogazione del pubblico servizio limitatamente ad alcuni clienti finali che ne hanno fatto richiesta e per i quali non è stato possibile realizzare una connessione diretta alla rete pubblica. In questo caso, pertanto, gli utenti della rete pubblica non sono tutti gli utenti connessi alla rete privata, ma solo quelli per cui le reti private sono effettivamente utilizzate dalle imprese distributrici o da Terna per l'erogazione del pubblico servizio.

Pur parlando di reti elettriche, il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 non prevede nulla in merito alla possibilità di realizzazione di reti private. Tra di esse, ad oggi, trovano definizione solo le Reti interne d'utenza (RIU), definite dall'articolo 33 della legge n. 99/09 come le reti *“il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:*

- a) *è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;*
- b) *connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purchè esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;*
- c) *è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;*
- d) *è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;*
- e) *ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.”*

Tutte le altre reti private, ad oggi, non sono definite, pur non essendo vietate. Sembrerebbero, pertanto, tutte le reti elettriche diverse dalle Reti Pubbliche e dalle RIU.

Successivamente, il decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93/11, nel recepire la direttiva 2009/72/CE, all'articolo 38, comma 5, ha previsto che *“Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99.”*

Nel seguito del presente documento, si parlerà genericamente di RIU e di altre reti private.

Infine il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 esclude dalle reti elettriche i sistemi più semplici, quali i Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico, di cui i Sistemi Efficienti d'Utenza (SEU) sono un sottoinsieme.

In particolare, i Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico sono definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, come *“configurazione impiantistica in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, agli impianti per il consumo di un unico soggetto giuridico, o di più soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, e sono realizzati all'interno dell'area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario”*.

Lo stesso decreto inoltre, evidenzia che i sistemi di auto-approvvigionamento, non essendo reti, non sono soggetti né all'obbligo di connessione di terzi, né all'obbligo di libero accesso al sistema⁵.

Infine, i SEU sono definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115/08 come sistemi *“in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”*. Appaiono quindi come un sottoinsieme dei sistemi di auto-approvvigionamento energetico.

Sulla base delle definizioni e delle disposizioni normative ad oggi disponibili, nei prossimi paragrafi della Parte Prima vengono avanzate alcune proposte finalizzate alla costruzione di un quadro di sintesi che costituisca il punto di partenza per la successiva regolazione (per la quale si rimanda alle Parti Seconda e Terza del presente documento).

I.3 Proposte relative alla definizione e all'individuazione delle diverse tipologie di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo

Come già detto, il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 esclude dalle reti elettriche i sistemi più semplici, quali i Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico, di cui i Sistemi Efficienti d'Utenza (SEU) sono un sottoinsieme. L'obiettivo del presente paragrafo è quello di proporre un quadro di sintesi delle diverse fattispecie dei Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico. Tali sistemi, normalmente caratterizzati dalla presenza contestuale di impianti per il consumo di energia elettrica e impianti di produzione, possono presentare due situazioni estreme: quella caratterizzata dalla sola presenza di impianti per il consumo di energia elettrica (priva quindi di produzione interna di energia elettrica) e quella caratterizzata dalla sola presenza di impianti di produzione (priva quindi di consumi interni diversi da quelli degli ausiliari di generazione). Tali fattispecie potrebbero richiedere soluzioni regolatorie diverse e più semplici rispetto ai classici Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico: pertanto si propone che tali fattispecie abbiano una definizione a sé stante, derivata comunque dalla definizione dei Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 10 dicembre 2010. Infine, si propone di utilizzare il termine **Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC)** per intendere l'insieme delle tre fattispecie appena individuate.

Appare inoltre opportuno richiamare e rimodulare la definizione di “unità di consumo”, attualmente prevista dall'Allegato B alla deliberazione n. 348/07. In particolare, si propone che l'unità di consumo sia “un insieme di impianti elettrici per il consumo di energia elettrica connessi alle reti

⁵ Articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010.

pubbliche, anche per il tramite di reti private, tali che i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Tali impianti per il consumo di energia elettrica sono connessi alle reti in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, con l'eccezione dei punti di emergenza e tenendo conto di quanto disposto ai commi 5.2 e 5.2bis dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07".⁶

Sulla base di quanto sopra detto, si propone che con il termine **Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC)** si intenda l'insieme dei:

- a) **Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico (SAAE)**, cioè quelle configurazioni impiantistiche in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di una persona fisica o giuridica diversa dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, ad una unità di consumo di una persona fisica o ad una o più unità di consumo di un'unica persona giuridica, o di più persone giuridiche appartenenti al medesimo gruppo societario, e sono realizzati all'interno di un'area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario.
- b) **Sistemi di Multi-Produzione (SMP)**, cioè quelle configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza esclusiva di più impianti di produzione di energia elettrica, nella titolarità di un'unica persona fisica o giuridica, direttamente connessi tra loro, per il tramite di un collegamento privato, e realizzate all'interno di un'area di proprietà o nella disponibilità della persona fisica o giuridica titolare degli impianti di produzione o del gruppo societario di appartenenza. Per tali configurazioni impiantistiche, i prelievi dalla rete pubblica o da eventuali reti private cui il sistema di multi-produzione può essere connesso servono esclusivamente per l'alimentazione degli ausiliari di generazione;
- c) **Sistemi di Multi-Consumo (SMC)**, cioè quelle configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza esclusiva di più unità di consumo di un'unica persona giuridica o di più persone giuridiche appartenenti al medesimo gruppo societario, direttamente connessi tra loro, per il tramite di un collegamento privato, e realizzate all'interno di un'area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario. Non è ammessa la possibilità per una persona fisica di realizzare sistemi di Multi-Consumo.

Tutti questi sistemi SSPC sono caratterizzati dalla presenza di un unico cliente finale o di più clienti finali qualora appartenenti allo stesso gruppo societario.

Si ricorda, al riguardo, che il cliente finale è definito dal decreto legislativo n. 79/99 come "*la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio*". Pertanto, il condominio, il consorzio, la cooperativa o qualunque altra tipologia di persona giuridica possono essere considerati come unico cliente finale solo in relazione ai prelievi a loro direttamente imputabili e non anche in relazione ai prelievi imputabili ai singoli condòmini, consorziati o membri della cooperativa. Ciò significa che, in relazione a questi ultimi prelievi, il condominio, il consorzio, la cooperativa o qualunque altra tipologia di persona giuridica al più possono svolgere il ruolo di rappresentante unico, a fini commerciali, di una pluralità di clienti finali distinti.

Ad esempio, nel caso di condominio nel quale viene realizzato un impianto di produzione di energia elettrica, è possibile configurare un SAAE avente come cliente finale il condominio (persona giuridica) solo se costituito dall'impianto di produzione e dalle utenze relative alle parti comuni

⁶ Il comma 5.2 dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07 prevede che "Per le utenze domestiche in bassa tensione, può essere richiesta l'installazione di un secondo punto di prelievo destinato esclusivamente all'alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile. Tali punti di prelievo possono essere utilizzate anche per l'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici". Inoltre, il comma 5.2bis dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07 prevede che "... per le utenze di cui al comma 2.2, lettera c), del TIT, può essere richiesta dal medesimo titolare l'installazione di ulteriori punti di prelievo destinati esclusivamente all'alimentazione privata di veicoli elettrici."

condominali, escludendo quindi le utenze dei singoli condòmini. Diversamente si verrebbe a configurare una rete privata, sulla cui fattibilità già si è detto nel paragrafo I.2.

Una particolare fattispecie di Sistema di Auto-Approvvigionamento è rappresentata dai Sistemi Efficienti d'Utenza (SEU) definiti dal decreto legislativo n. 115/08 di recepimento della direttiva europea 2006/32/CE.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115/08 ha definito il "sistema efficiente di utenza" come "*sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente*".

Si ritiene che il legislatore, nel definire i predetti sistemi efficienti di utenza, abbia inteso il termine "impianto di produzione" nella sua accezione più ampia ricomprendendo al suo interno anche configurazioni miste caratterizzate da sistemi di generazione di diversa tecnologia e che utilizzano diverse fonti primarie (ad esempio un aerogeneratore eolico e un pannello fotovoltaico). Appare, infatti, contrario alla *ratio* del decreto legislativo n. 115/08 il precludere la possibilità di accedere ai benefici dei SEU ai clienti finali che, nell'ottica di ottimizzare ed efficientare i propri consumi, realizzino dei sistemi misti di produzione integrando più tecnologie o fonti al fine di rendere il profilo di produzione il più possibile coerente con i carichi energetici.

Sulla base delle predette considerazioni e al fine di rendere coerente la definizione di SEU con le definizioni utilizzate dall'Autorità nel settore elettrico ed in particolare con la definizione di impianto di produzione utilizzata, tra l'altro, nella regolazione delle connessioni degli impianti di produzione (Testo Integrato delle Connessioni Attive-TICA)⁷, nella regolazione del dispacciamento e nel sistema di Gestione dell'Anagrafica degli Impianti di Produzione⁸, si ritiene opportuno precisare alcuni aspetti contenuti nella definizione di SEU presente nel decreto legislativo proponendo la seguente definizione.

Sistema Efficiente di Utenza (SEU): è un sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di una persona fisica o giuridica diversa dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) ed è realizzato all'interno di un'area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente.

Si noti che, a differenza dei SSPC, i SEU non possono essere caratterizzati dalla presenza di più clienti finali, anche se appartengono al medesimo gruppo societario.

L'articolo 10 del citato decreto legislativo ha stabilito, tra l'altro, che l'Autorità preveda meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 115/08 (vale a dire anteriormente alla data del 4 luglio 2008), in particolare estendendo il regime di regolazione previsto per i SEU almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

- a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della regolazione definita dall'Autorità, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

⁷ Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, come modificato dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10.

⁸ Si veda la deliberazione ARG/elt 124/10.

b) hanno la medesima configurazione dei SEU o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico.

Pertanto, il decreto legislativo n. 115/08 prevede che venga definito un identico trattamento per i SEU, nuovi o esistenti, e per i sistemi diversi dai SEU che rispettano i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b). Tali Sistemi Equiparati ai SEU (SESEU), anche se non è detto che siano necessariamente SSPC o SAAE⁹, si ritiene che possano essere regolati come se fossero SAAE esistenti (o in corso di realizzazione) caratterizzati dalla presenza di più unità di produzione e di consumo, purché nella titolarità del medesimo soggetto giuridico, sia esso una persona fisica o giuridica o un gruppo societario.

I Sistemi Equiparati ai SEU rappresentano una categoria chiusa e riferita alle sole configurazioni che rispettano i requisiti di cui all'articolo 10, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/08.

Si ritiene opportuno precisare che nel futuro non potranno essere realizzate configurazioni impiantistiche caratterizzate da impianti di produzione e di consumo collegate tra loro tramite collegamenti privati e che insistano su aree non nella disponibilità dei titolari delle predette unità.

Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 chiarisce altresì che “*i sistemi di auto-provvigionamento energetico non sono soggetti all'obbligo di connessione di terzi e all'obbligo di libero accesso al sistema*” (articolo 6, comma 1). Poiché i SMP e i SMC possono essere visti come due casi estremi dei SAAE, ne deriva che anche ad essi debba essere estesa la caratteristica di non essere soggetti all'obbligo di connessione di terzi e all'obbligo di libero accesso al sistema che, pertanto, riguarda tutti i SSPC.

Al fine di completare il quadro, è necessario chiarire cosa si intenda per “*titolarità di un impianto di produzione*”, per “*disponibilità di un'area*” e per “*gruppo societario*”.

Prima di tutto è opportuno evidenziare che nella definizione di SAAE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e nelle definizioni sopra proposte si utilizza, in relazione al consumo di energia elettrica, la dizione “*impianto per il consumo di un unico soggetto giuridico, o di più soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario*” che appare indirizzare l'attenzione non tanto su chi siano i proprietari dei predetti impianti, quanto sul fatto che tali impianti siano funzionali a permettere il consumo di energia elettrica di un determinato cliente, concentrando, quindi, l'interesse sul soggetto che consuma l'energia. Pertanto, in relazione al consumo di energia, appare che il requisito da soddisfare per rientrare fra i SAAE o fra i SMC è la presenza di un unico cliente finale o che, nel caso in cui ci siano più clienti finali, essi siano soggetti giuridici appartenenti allo stesso gruppo societario. Tale interpretazione sembrerebbe confermata dal fatto che, nell'esplicitare i vincoli che devono contraddistinguere l'area in cui sorge il SAAE, si fa espresso riferimento al cliente e non ad un soggetto che ha la disponibilità a qualsiasi titolo degli impianti di consumo.

Titolarità di un impianto di produzione

Per quel che riguarda gli impianti di produzione presenti all'interno di un SSPC, sia esso un SMP o un SAAE, il requisito da soddisfare è che l'impianto o gli impianti siano nella titolarità del cliente finale, ove presente, o anche di un soggetto diverso da esso. In questo caso, quindi, occorre precisare cosa si intenda per titolarità di un impianto di produzione.

⁹ Rispetto ai SSPC e ai SAAE, non vi è l'obbligo per il soggetto giuridico titolare delle unità di consumo e di produzione di avere la disponibilità dell'area su cui sono realizzate le predette unità e il relativo collegamento privato, né l'obbligo che la predetta area sia unica.

Una prima ipotesi potrebbe essere quella di far coincidere la titolarità dell'impianto con la proprietà degli asset, cioè la presenza di un titolo di proprietà. In tal caso però verrebbero esclusi dall'ambito applicativo fattispecie quali, ad esempio, il leasing o l'usufrutto.

In tale ottica è necessario, al fine di poter rientrare nella categoria dei SSPC, che ci siano al più due diversi titolari degli impianti e cioè il cliente finale (o l'insieme di più soggetti giuridici appartenenti al medesimo gruppo societario) e/o un altro soggetto (inteso come persona fisica o giuridica o come diversi soggetti giuridici appartenenti allo stesso gruppo societario).

Tuttavia, dal punto di vista regolatorio, non è rilevante la proprietà di un impianto di produzione o di consumo quanto lo svolgimento dell'attività connessa all'utilizzo del predetto bene. In tal senso la regolazione del settore elettrico non fa riferimento al proprietario di quell'asset, che in quanto tale non è un soggetto regolato, ma si rivolge sempre al produttore¹⁰ e al cliente finale come definiti dal decreto legislativo n. 79/99.

Sulla base di queste considerazioni, emerge come fondamentale, ai fini di una gestione semplice dei SSPC, che tutte le configurazioni possibili siano ricondotte ad uno schema semplificato caratterizzato dalla presenza di un unico "punto di connessione" a valle del quale ci siano un unico "cliente finale" (o gruppo societario) e un unico "produttore".

In tal senso il vincolo di "titolarità" degli impianti di produzione può anche essere inteso come una semplice disponibilità degli impianti in capo al soggetto che svolge effettivamente l'attività di produzione e che pertanto è intestatario dell'officina elettrica relativa ai singoli impianti e delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dei singoli impianti. Secondo questa seconda ipotesi, quindi, ai fini di poter rientrare nella categoria di SSPC, occorre che vi sia un unico produttore di energia elettrica.

Disponibilità di un'area

In merito alla definizione di "disponibilità di un'area", si ritiene opportuno prevedere che anche il possesso di contratti di affitto o di usufrutto siano sufficienti a poter dimostrare la disponibilità di un'area. Si ritiene altresì che l'area si considera integra nel caso in cui il collegamento diretto tra un impianto di produzione e un impianto di consumo attraverso strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi. Sono pertanto ammissibili sistemi SSPC realizzati all'interno di un'area di proprietà o nella disponibilità di un unico soggetto (sia esso cliente finale o gruppo societario o produttore, a seconda dei casi discussi) senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi.

Gruppo societario

Ai fini di definire cosa si intende per "gruppo societario" si ritiene opportuno utilizzare le definizioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 127/91¹¹, come peraltro già fatto per

¹⁰ Ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, il produttore è "la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto".

¹¹ In base a quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 127/91 per gruppo societario può essere definito come un insieme di società, nelle quali c'è un'impresa controllata. Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- 4) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altre voci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

la ricostruzione dei rapporti di controllo tra operatori ai fini della definizione dei macrooperatori e dei macrountenti di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettera a), del Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento.

Una seconda opzione potrebbe essere quella di definire il “gruppo societario” come un insieme di società tra le quali esistono rapporti di controllo di diritto o di fatto come definiti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004.

- S1. *Quali altre precisazioni potrebbero essere opportune in merito alle definizioni di SSPC, SMC, SMP introdotte, per chiarezza, oltre a quella già esistente di SAAE?*
- S2. *Quale delle due opzioni proposte si ritiene preferibile in merito all'interpretazione del significato della dizione “titolarità di un impianto di produzione”? Perché?*
- S3. *Quali altre considerazioni potrebbero essere necessarie in merito alla “disponibilità di un'area”?*
- S4. *Quale delle opzioni proposte si ritiene preferibile in merito alla definizione di “gruppo societario”? Perché? Si ritiene più corretto utilizzare altre definizioni non evidenziate nel presente documento per la consultazione?*

I.4 Proposte relative alla definizione e all'individuazione delle diverse tipologie di Reti elettriche

Come già evidenziato, rientrano nelle Reti Elettriche quei sistemi in cui la configurazione impiantistica non è riconducibile ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico titolare degli impianti di produzione¹² ed un unico cliente finale, ma ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o di titolari di impianti di produzione.

Nell'ambito delle **Reti Elettriche**, come peraltro già riportato, si può distinguere fra **Reti Pubbliche** e **Reti Private**, sulla base delle definizioni previste dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010.

Nell'ambito delle **Reti Pubbliche** si distinguono:

- a) la *Rete di trasmissione nazionale* gestita da Terna ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 e definita dal decreto ministeriale 25 giugno 1999 e successivi. In relazione alle reti che rientrano nella definizione di rete di trasmissione nazionale ai sensi del decreto ministeriale 25 giugno 1999 e successivi, esse possono essere di proprietà di Terna o di soggetti diversi da Terna stessa. In ogni caso tali reti, in base a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, si configurano a tutti gli effetti come rete pubblica, indifferentemente dalla proprietà di tale rete;
- b) le *Reti di distribuzione*, definite come l'insieme delle reti elettriche gestite dalle imprese distributrici al fine dello svolgimento e dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione come disciplinato dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 79/99. Si propone, al riguardo, di modificare in tal senso la definizione attualmente riportata nelle deliberazioni dell'Autorità, ed

A tali fini si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

¹² Il termine “titolare dell'impianto di produzione” ha lo stesso significato introdotto nel paragrafo I.3, a cui si rimanda. Potrebbe essere pertanto inteso come produttore o come proprietario dell'impianto, sulla base della scelta che verrà effettuata. Infatti, la definizione di Reti Elettriche è complementare a quella dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo.

in particolare all'articolo 1, comma 1.1, del Testo Integrato Trasporto¹³. (di seguito: TIT)¹⁴. A loro volta le Reti di distribuzione sono composte da:

- le *Reti di proprietà delle imprese distributrici*, cioè le reti elettriche di proprietà dei gestori titolari di concessioni di distribuzione;
 - le *Reti a tensione superiore a 120 kV* non rientranti nella rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 giugno 1999;
 - le *Reti di proprietà delle imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99* e alle quali successivamente non è stata assegnata la relativa concessione di distribuzione;
- c) le *Reti elettriche di proprietà delle Ferrovie dello Stato* di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 25 giugno 1999.

Tutte le Reti Pubbliche sono reti con obbligo di connessione di terzi, cioè sono reti elettriche gestite da un gestore che ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta.

Nell'ambito delle **Reti Private** si distinguono:

- le *Reti Interne d'Utenza (RIU)* definite dall'articolo 33 della legge n. 99/09 (tale definizione è già stata riportata nel paragrafo I.2) e il cui elenco (Elenco delle Reti Interne d'Utenza) è riportato nella Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 52/10, come modificata dalla deliberazione ARG/elt 66/10, trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge n. 99/09;
- le *altre reti private*.

Tutte le reti private sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico. Ciò significa che ogni cliente finale e ogni produttore operante all'interno delle reti private può accedere ad uno o più servizi resi disponibili dal sistema elettrico, qualora ricorrano le condizioni affinché il servizio sia operabile: può accedere alla salvaguardia, alla maggior tutela, al bonus sociale, al ritiro dedicato, allo scambio sul posto, agli strumenti incentivanti vigenti.

Come già ampiamente evidenziato nel paragrafo I.2, dal combinato disposto dell'articolo 9, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 79/99, dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 giugno 1999 e dell'articolo 5 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, emerge che l'impresa titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica può svolgere il pubblico servizio anche avvalendosi di reti private. Quindi esistono reti private che vengono utilizzate per l'erogazione del pubblico servizio, come se fossero reti pubbliche, limitatamente agli utenti per cui le imprese distributrici o Terna erogano il pubblico servizio.

L'articolo 5 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 attribuisce all'Autorità il compito di determinare i criteri e le condizioni in base ai quali le imprese distributrici o Terna possano disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema, individuando altresì i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica, con l'obiettivo di garantire condizioni efficienti per l'accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione.

Da questo punto di vista, le reti private (incluse le RIU) possono essere distinte tra:

- a) reti private per cui vige l'obbligo, da parte del gestore non concessionario, di messa a disposizione delle proprie infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica

¹³ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione n. 348/07.

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, del TIT, attualmente le reti di distribuzione "*sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale*".

utilità (di seguito: obbligo di messa a disposizione). Tali reti, individuate dall'Autorità secondo i criteri nel seguito proposti, possono essere utilizzate dal gestore di rete concessionario per l'erogazione del pubblico servizio senza possibilità di diniego da parte del gestore della rete privata. Ogni rapporto tra il gestore di rete concessionario e il gestore della rete privata deve essere regolato nell'ambito di una opportuna convenzione (si veda, al riguardo, il paragrafo III.5). Limitatamente agli utenti per cui il gestore di rete concessionario usufruisce della rete privata, la medesima rete privata è come se fosse rete pubblica;

- b) reti private per cui non vige l'obbligo di messa a disposizione. Eventualmente il gestore di rete concessionario può avvalersi anche di queste reti per l'erogazione del pubblico servizio previo accordo con il relativo gestore di tali reti che, non avendo alcun obbligo, può opporre diniego. Limitatamente agli utenti per cui il gestore di rete concessionario usufruisce della rete privata, la medesima rete privata è come se fosse rete pubblica.

Al fine di individuare le reti private per cui vige l'obbligo di messa a disposizione, si propone che:

- le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione, a fronte di necessità delle imprese distributrici, siano:
 - a) le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, connettevano terzi e i cui gestori non hanno ottenuto il rilascio della concessione di distribuzione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico;
 - b) le reti a tensione superiore a 120 kV non ricomprese nell'ambito della rete di trasmissione nazionale e non costituenti linea diretta i cui gestori non hanno ottenuto il rilascio della concessione di distribuzione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico;
 - c) le reti elettriche che insistono su territori non serviti da altre reti (tra cui reti elettriche in territori montuosi);
- le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione, a fronte di necessità da parte di Terna, siano le reti elettriche che insistono su territori non serviti da altre reti (tra cui reti elettriche in territori montuosi).

Si propone di attribuire alle imprese distributrici e a Terna il compito di effettuare una ricognizione di quattro mesi, al fine di individuare tutte le reti private che insistono sul territorio di rispettiva competenza e i soggetti che ne detengono la titolarità e la gestione, inviando all'Autorità i risultati di tale ricognizione. In particolare, si ritiene opportuno che ciascun gestore concessionario evidenzi:

- quali tra le reti private che insistono sul territorio di rispettiva competenza sono già dal medesimo utilizzate al fine di erogare il pubblico servizio;
- la presenza di eventuali convenzioni già sottoscritte con il gestore privato per disciplinare le modalità e le condizioni per l'utilizzo di tali reti;
- quali reti eventualmente si ritiene opportuno che l'Autorità ricomprenda fra le reti private per le quali vige l'obbligo da parte del gestore non concessionario di messa a disposizione delle proprie infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio pubblico, specificando in maniera puntuale e dettagliata le motivazioni alla base di tale richiesta.

Sulla base dei risultati della ricognizione e delle richieste presentate dalle imprese distributrici e da Terna, nonché sulla base di eventuali approfondimenti effettuati presso i gestori privati, l'Autorità individuerà le reti private per le quali sussiste l'obbligo di messa a disposizione (o i criteri dettagliati per la loro individuazione).

Si potrebbe anche prevedere che i soggetti concessionari, prima dell'inizio di ciascun periodo regolatorio, possano ripresentare all'Autorità una richiesta di modifica del predetto elenco di reti private (o dei relativi criteri di individuazione) al fine di indicare eventuali reti private da ricomprendere o da escludere da tale elenco e le motivazioni alla base della richiesta.

Inoltre, sulla base di quanto sopra detto e delle novità introdotte dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010, si possono definire nel dettaglio le reti che rientrano tra le *Reti utilizzate da Terna*

per l'erogazione del servizio di trasmissione e le reti che rientrano tra le Reti utilizzate dalle imprese distributrici per l'erogazione del servizio di distribuzione.

In particolare:

- a) le Reti utilizzate da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione sono composte da:
 - la Rete di Trasmissione Nazionale gestita da Terna ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 e definita dal decreto ministeriale 25 giugno 1999 e successivi;
 - le Reti private con o senza obbligo di messa a disposizione, limitatamente agli utenti per cui Terna ne usufruisce per l'erogazione del pubblico servizio.
- b) le Reti utilizzate dalle imprese distributrici per l'erogazione del servizio di distribuzione sono composte da:
 - le Reti di distribuzione, la cui definizione è stata precedentemente proposta¹⁵;
 - Reti private con o senza obbligo di messa a disposizione, limitatamente agli utenti per cui l'impresa distributtrice ne usufruisce per l'erogazione del pubblico servizio.

Infine, tenendo conto di quanto sopra riportato, appare opportuno effettuare una distinzione sostanziale tra:

- a) gli utenti della rete privata propriamente detti e cioè i clienti finali e i produttori che hanno deciso autonomamente di connettersi a tali reti prescindendo dalla rete pubblica e che quindi si rivolgono al gestore privato per richiedere l'accesso alla sua rete;
- b) gli utenti virtualmente connessi alla rete dell'impresa distributtrice competente nel territorio o alla rete di trasmissione nazionale. Tali utenti sono quelli che ritengono opportuno rivolgersi alle imprese distributrici o a Terna per l'erogazione del pubblico servizio pur essendo fisicamente connessi ad una rete privata. Tali utenti non sono utenti della rete privata, ma sono a tutti gli effetti "utenti della rete pubblica". Agli utenti della rete pubblica si applica, in tutte le sue parti, la regolazione vigente (che non è oggetto di consultazione nel presente documento), come se la connessione fosse stata effettuata direttamente alla rete delle imprese distributrici o alla rete di trasmissione nazionale. Pertanto tali utenti non avranno alcun rapporto di natura commerciale o contrattuale con il gestore della rete privata, ma si interfaceranno direttamente (o per il tramite di un soggetto mandatario) con le imprese distributrici e Terna. Questi ultimi provvederanno, come già detto, a regolare con il gestore privato gli aspetti economico-contrattuali inerenti l'utilizzo della rete privata per l'erogazione del pubblico servizio, per il tramite della convenzione di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 (si veda il paragrafo III.5).

- S5. Quali altri criteri potrebbero essere adottati per individuare le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità? Perché?
- S6. Si ritiene opportuno definire un elenco delle reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità anche ai fini della definizione e dell'aggiornamento delle tariffe nel corso di ciascun periodo di regolazione?

¹⁵ In particolare, le Reti di distribuzione sono le:

- a) Reti di proprietà delle imprese distributrici cioè le reti elettriche di proprietà dei gestori titolari di concessioni di distribuzione;
- b) Reti a tensione superiore a 120 kV non rientranti nella rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 giugno 1999;
- c) Reti di proprietà delle imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99 e alle quali successivamente non è stata assegnata la relativa concessione di distribuzione.


S7. Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?

I.5 Proposte per la definizione di un quadro di sintesi

In sintesi, alla luce delle considerazioni sopra esposte e tenendo conto delle disposizioni normative oggi vigenti, si possono individuare le seguenti categorie:

- 1) i **Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC)**, costituiti dai *Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico (SAAE)* e dalle relative estremizzazioni, cioè i *Sistemi di Multi-Produzione (SMP)*, in cui vi sono solo impianti di produzione, e i *Sistemi di Multi-Consumo (SMC)*, in cui vi sono solo clienti finali afferenti al medesimo gruppo societario. I *Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)* sono un sottoinsieme dei Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico;
- 2) le **Reti Elettriche**, in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o di titolari di impianti di produzione. Le Reti Elettriche possono essere distinte tra *Reti Pubbliche*, gestite da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica, e *Reti Private*. Le *Reti Interne d'Utenza (RIU)* sono un sottoinsieme delle Reti Private.

La seguente tabella 1 riassume una possibile sintesi della classificazione delle Reti Elettriche e dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo.



- tabella 1 -

- S8. *Si ritiene opportuno evidenziare ulteriori elementi affinché la classificazione delle Reti Elettriche e dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e la modalità di rappresentazione sia più completa?*
- S9. *Si rilevano incompatibilità tra le proposte contenute nel presente documento e le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano? Se sì, quali?*

PARTE SECONDA

REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, MISURA E DISPACCIAMENTO NEL CASO DI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO

IL CASO DEI SISTEMI DI AUTOAPPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO E DEI SISTEMI EFFICIENTI D'UTENZA (SEU)

II.1 Introduzione

In tempi recenti, sulla spinta dei programmi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da cogenerazione ad alto rendimento, nonché delle iniziative di risparmio energetico, si assiste al diffondersi di sistemi di auto-provvigionamento energetico in cui impianti per la produzione di energia elettrica (anche in assetto cogenerativo) vengono installati ai fini dell'”*auto-provvigionamento energetico*” di un solo cliente finale. Spesso il cliente finale, invece di gestire in prima persona gli impianti di generazione, ne affida la gestione ad un soggetto terzo nell'ambito di un servizio più ampio prestato al cliente finale stesso, fino alla prestazione di un vero e proprio servizio energetico. Nel predetto servizio sono ricomprese, generalmente, le attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti di generazione di energia elettrica installati all'interno della proprietà del cliente e asserviti al suo sito di consumo, nonché l'attività di compravendita dell'energia elettrica di eccedenza e/o di integrazione.

Inoltre, poichè gran parte del potenziale da rinnovabili non ancora sfruttato è concentrato nelle aree meridionali, caratterizzate da una minore magliatura della rete, alcuni produttori, nell'ottica di ottimizzare l'investimento, hanno utilizzato uno stesso impianto elettrico per connettere alla rete pubblica più impianti di produzione. Tali soluzioni, spinte dalla necessità di ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture elettriche realizzate e gestite dai produttori, hanno portato alla nascita di sistemi di multi-produzione, cioè di sistemi caratterizzati dalla presenza di più impianti di produzione connessi alla rete pubblica mediante un medesimo punto di connessione attraverso il quale avviene l'immissione dell'energia elettrica prodotta nonché il prelievo dell'energia elettrica per l'alimentazione esclusiva degli ausiliari di generazione.

La parte seconda del presente documento ha la finalità di:

- a) rivedere il quadro regolatorio vigente alla luce del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, della legge n. 99/09 e del decreto legislativo n. 115/08, individuando nel dettaglio le diverse configurazioni ammissibili e fornendo un quadro d'insieme;
- b) descrivere le principali configurazioni impiantistiche, peraltro già oggi realizzabili, e la loro possibile interazione, da un punto di vista contrattuale, con il sistema elettrico;
- c) proporre soluzioni o interventi migliorativi alle criticità riscontrate;
- d) proporre le modalità di applicazione dei corrispettivi tariffari di accesso alla rete e degli oneri di sistema, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare dal decreto legislativo n. 115/08, dalla legge n. 99/09 e dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010).

II.2 L'atto dell'Autorità 13 dicembre 2007, n. 54/07

In relazione alla questione relativa all'accesso alla rete e all'erogazione dei servizi di trasporto e dispacciamento, l'Autorità ha già affrontato la questione dei sistemi di auto-provvigionamento energetico con l'atto 13 dicembre 2007, n. 54/07. In tale atto l'Autorità ha affermato che, qualora l'impianto per la produzione di energia elettrica sia realizzato all'interno della proprietà di un unico

cliente finale anche da un soggetto diverso dal cliente finale e sia collegato all'impianto del medesimo cliente, il trasferimento dell'energia elettrica prodotta alle apparecchiature di consumo del cliente non si configura come attività di distribuzione, intesa come servizio di pubblica utilità.

Per quanto concerne, invece, l'inquadramento all'interno della vigente normativa dello svolgimento del servizio citato nella configurazione impiantistica predetta e con riferimento al ruolo del prestatore del servizio e ai suoi rapporti con il sistema si precisa che, nel solo caso in cui il cliente finale sia un cliente del mercato libero, ai fini della stipula o del trasferimento della titolarità dei contratti per l'accesso ai servizi di trasporto e di dispacciamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione n. 111/06, in base alle quali l'interposizione di un soggetto terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza e il soggetto che stipula i due contratti deve essere il medesimo. In presenza di tale mandato, l'accesso alla rete non può essere subordinato alla cessazione dell'attività in capo al cliente finale.

II.3 La regolazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento nel caso dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo

II.3.1 Premessa

Ai fini della regolazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento nel caso dei SSPC, occorre considerare quanto previsto dal decreto legislativo n. 115/08 e dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010. In particolare:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che *“i sistemi di auto-provvigionamento energetico non sono soggetti all'obbligo di connessione di terzi e all'obbligo di libero accesso al sistema”*;
- l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che *“nei sistemi di auto-provvigionamento energetico in cui è presente un unico soggetto giuridico, o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, i corrispettivi tariffari di cui all'articolo 33, comma 5, della legge n. 99/09 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione alla rete pubblica o a parametri relativi al medesimo punto di connessione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115”*;
- l'articolo 33, comma 5, della legge n. 99/09 prevede, in generale, che *“i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema [...] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”*;
- i corrispettivi tariffari di cui all'articolo 33, comma 5, della legge n. 99/09 sono *“i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368”*;
- l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che, nel caso dei SEU, *“la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema [...] siano applicati all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione”*; e che l'Autorità definisca meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 115/08 (vale a dire anteriormente alla data del 4 luglio 2008), in particolare estendendo il regime di regolazione previsto per i SEU almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

- a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della regolazione definita dall'Autorità, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- b) hanno la medesima configurazione dei SEU o, in alternativa, conettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico.

Secondo quanto sopra richiamato e tenendo conto di quanto detto nel paragrafo I.3, si ritiene opportuno proporre una regolazione delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento che tenga conto delle peculiarità dei sistemi SMP, SMC e SAAE (di cui i SEU sono un sottoinsieme), senza quindi evidenziare separatamente i SEU. Invece, dal punto di vista tariffario, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, occorre dare separata evidenza ai SEU e ai Sistemi Equiparati ai SEU rispetto agli altri sistemi.


Qualora all'interno di un SSPC vi siano più clienti finali o più produttori afferenti ad un gruppo societario, ai fini della regolazione dell'accesso e dell'utilizzo dei servizi di connessione, trasporto e dispacciamento si ritiene opportuno che:

- a) il soggetto deputato ad interfacciarsi, in qualità di utilizzatore dell'energia elettrica prelevata e quindi di "cliente finale", con i soggetti che erogano i servizi regolati (es: connessione, vendita di energia elettrica, trasporto e dispacciamento in prelievo) sia la società capogruppo a cui fanno capo i soggetti giuridici che utilizzano l'energia elettrica del SAAE o del SMC o, previo mandato, una società controllata;
- b) il soggetto deputato ad interfacciarsi, in qualità di rappresentante dei titolari degli impianti di produzione, con i soggetti che erogano i diversi servizi regolati (es: connessione, trasporto e dispacciamento in immissione) sia la società capogruppo a cui fanno capo i soggetti giuridici titolari degli impianti di produzione o, previo mandato, una società controllata; a tal fine, nel caso in cui la titolarità degli impianti di produzione dovesse essere intesa come proprietà dei medesimi impianti, si ritiene opportuno prevedere che il produttore, cioè il soggetto che gestisce i predetti impianti e che svolge l'attività di produzione di energia elettrica, sia unico per tutti i medesimi impianti e sia identificato con la società capogruppo o con una sua controllata.

In generale, i sistemi SSPC sono sistemi semplici caratterizzati dalla presenza di un unico punto di connessione alla rete pubblica al netto di eventuali punti di connessione di emergenza¹⁶. Tuttavia, in alcuni casi, può capitare che vi siano più punti di connessione.

Se il sistema SSPC presenta più punti di connessione alla rete pubblica tra loro circuitualmente separati, è come se vi fossero più SSPC (tanti quanti sono i punti di connessione alla rete pubblica). Per ciascuno di essi si applica separatamente la regolazione vigente e le proposte presentate nel documento. Ad esempio, in figura 1 i servizi ausiliari S.A.2, pur essendo parte dello stesso impianto di produzione, sono alimentati tramite un punto di connessione dedicato (punto B). Poiché non esiste alcuna interconnessione circuitale tra i punti di connessione A e B, i servizi ausiliari S.A.2 sono trattati, dal punto di vista regolatorio, come se fossero un'utenza separata dal SEU.

¹⁶ Nel caso di punti di connessione di emergenza, la regolazione del trasporto e del dispacciamento attualmente avviene in coerenza con quanto disposto all'articolo 9 del Testo Integrato del Trasporto (TIT) attribuendo al punto di connessione indicato come principale nel contratto di trasporto la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata in ciascun punto di emergenza durante ciascun periodo di emergenza. Tale regolazione potrebbe essere oggetto di modifica nell'ambito del nuovo periodo regolatorio, secondo modalità che verranno indicate con apposite consultazioni.




- figura 1 -

Potrebbe anche capitare che i SSPC siano caratterizzati dalla presenza, al netto di eventuali punti di connessione di emergenza, di più punti di connessione alla rete pubblica tra loro circuitualmente interconnessi.

In questi casi, in alternativa, si potrebbe prevedere che, ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento e di trasporto:

- a) i due o più punti di connessione con la rete pubblica siano trattati separatamente. In questo caso, non vi sarebbe alcun legame tra l'energia elettrica immessa e/o prelevata attraverso i diversi punti di connessione. Potrebbero quindi nascere alcune complicazioni qualora i gestori di rete coinvolti siano soggetti diversi (ad esempio, se il SSPC è connesso alla rete di trasmissione nazionale e anche alla rete di distribuzione) oppure qualora l'energia elettrica "transiti" attraverso il SSPC (in questo caso infatti il SSPC non produce né consuma energia elettrica ma costituisce un vero e proprio punto di interconnessione tra reti diverse);
- b) la regolazione si applichi come se il SSPC fosse connesso esclusivamente alla rete di distribuzione o trasmissione su cui insiste il punto di connessione al più elevato livello di tensione (punto di connessione primario). Pertanto, ai fini del calcolo dell'energia elettrica immessa e prelevata dal SSPC nella rete pubblica tutte le misure rilevate sui singoli punti di connessione vengono riportate al punto di connessione primario. Tutti gli altri punti di connessione (punti di connessione secondari) rappresentano, da un lato, dei punti di connessione virtuali alla rete su cui insiste il punto di connessione primario e, dall'altro, dei punti di interconnessione virtuali tra la rete su cui insiste il punto di connessione primario e le altre reti su cui fisicamente insistono i punti di connessione secondari (si veda, a titolo di esempio, la figura 2).



- figura 2 -

Ulteriori considerazioni in merito a tali aspetti, qualora necessario, verranno sviluppate nell'ambito di appositi documenti per la consultazione relativi al nuovo periodo di regolazione.

S10. Quali altre considerazioni si potrebbero presentare in relazione ai casi in cui, all'interno di un SSPC, vi siano più clienti finali o più produttori afferenti ad un solo gruppo societario?

S11. Si ritiene che siano diffusi i casi di SSPC con più punti di connessione fisici con la rete pubblica? Si richiede di dare evidenza della numerosità e delle problematiche che attualmente vengono riscontrate al riguardo, con particolare riferimento all'erogazione del servizio di trasporto e di dispacciamento.

S12. Quali altre proposte potrebbero essere introdotte in relazione agli aspetti evidenziati nel presente paragrafo? Perché?

II.3.2 Connessione alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione nazionale

Di seguito si riportano le proposte relative all'erogazione del servizio di connessione alla rete pubblica dei SSPC, nell'ipotesi (più comune) che il SSPC abbia un unico punto di connessione fisico con la rete pubblica.

Il caso dei SAAE

I SAAE sono generalmente sistemi semplici che nascono con l'obiettivo di auto-provvigionarsi di energia elettrica. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere che il punto di connessione alla rete pubblica si mantenga in capo al cliente finale o alla società capogruppo (o ad una sua controllata).

Ai fini dell'erogazione del servizio di connessione, si applica quanto previsto dalla regolazione vigente (TICA o TIC). In particolare, le richieste di nuova connessione o di adeguamento della connessione esistente sono presentate e gestite dal soggetto titolare del punto di connessione oppure, previo mandato senza rappresentanza, da un soggetto terzo.

Per quanto riguarda le modalità di applicazione della regolazione vigente in materia di connessioni, si propone che:

- qualora venga richiesto l'adeguamento di una connessione esistente ai fini di modificare la potenza disponibile in prelievo, la richiesta venga presentata al gestore di rete competente (Terna o impresa distributrice) dal cliente finale o dalla società capogruppo (o una sua

controllata) direttamente o per il tramite di un venditore, applicando il TIC e il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica (di seguito: TIQE);

- qualora venga richiesto l'adeguamento di una connessione esistente ai fini di modificare la potenza disponibile in immissione, la richiesta venga presentata al gestore di rete competente (Terna o impresa distributrice) dal cliente finale o dalla società capogruppo (o una sua controllata) o da un soggetto terzo previo mandato, applicando il TICA;
- qualora venga richiesta una nuova connessione, la richiesta venga presentata al gestore di rete competente (Terna o impresa distributrice) dal cliente finale o dalla società capogruppo (o una sua controllata) o da un soggetto terzo previo mandato, applicando le procedure previste dal TICA e le condizioni economiche che verrebbero applicate nel caso in cui il medesimo soggetto richieda, nell'ordine, la connessione in prelievo e in immissione.

Il caso dei SMC

I SMC sono di fatto sistemi in cui esistono solo clienti finali. In questo caso si ritiene che il punto di connessione con la rete pubblica debba essere nella titolarità del cliente finale o della società capogruppo (o di una sua controllata). La richiesta di nuova connessione o di adeguamento di una connessione esistente viene presentata al gestore di rete competente (Terna o impresa distributrice) dal cliente finale o dalla società capogruppo (o da una sua controllata) direttamente o per il tramite di un venditore. Le condizioni per l'erogazione del servizio sono definite dal TIC e dal TIQE.

Il caso dei SMP

I SMP sono di fatto sistemi in cui esistono solo i produttori. In questo caso il punto di connessione è in capo al produttore o alla società capogruppo (o ad una sua controllata). La richiesta di nuova connessione o di adeguamento di una connessione esistente viene presentata al gestore di rete competente (Terna o impresa distributrice) dal produttore o dalla società capogruppo (o da una sua controllata) o da un soggetto terzo previo mandato. Le condizioni per l'erogazione del servizio sono definite dal TICA.

Ulteriori elementi di validità generale

Si ritiene opportuno prevedere che, in fase di richiesta di connessione, vengano trasmesse al gestore di rete alcune informazioni aggiuntive a quelle già previste dalla regolazione vigente. In particolare, si ritiene opportuno che vengano trasmessi (qualora necessari):

- uno schema unifilare complessivo, sulla base del quale il sistema possa essere classificato come SAAE o SMC o SMP;
- il numero di impianti di produzione che costituiscono il sistema (ad eccezione dei SMC);
- tutte le informazioni già evidenziate nel TICA per ciascuno degli impianti presenti (ad eccezione dei SMC);
- l'eventuale documentazione attestante l'appartenenza dei diversi soggetti giuridici eventualmente presenti ad un medesimo gruppo societario, dando evidenza delle società controllate presenti nel sistema;
- eventuale mandato nel caso in cui la richiesta venga presentata da un soggetto diverso dal cliente finale o dal produttore (nel caso dei SMP) o dalla società capogruppo;
- eventuale mandato nel caso in cui si voglia che la titolarità del punto di connessione, in presenza di un gruppo societario, sia assegnata ad una delle società controllate anziché alla capogruppo.

Tutti i singoli impianti di produzione presenti dovranno essere registrati in GAUDI e dovrà essere predisposto uno schema unifilare ai fini della misura che permetta di identificare tutti i punti di

misura presenti, in applicazione della regolazione vigente, nonché tutti gli impianti di produzione che compongono il SSPC. Tale schema unifilare sarà identico per tutti gli impianti che compongono il SSPC.

Infine, per quanto riguarda la conclusione del contratto di connessione, comprensivo del regolamento di esercizio, si propone quanto segue. Poiché tale contratto è riferito all'intera vita utile dell'impianto di produzione di energia elettrica e poiché l'impianto utilizza il punto di connessione nella titolarità del cliente finale, si ritiene opportuno che venga sottoscritto dal gestore di rete, dal cliente finale titolare del punto di connessione e dall'eventuale soggetto terzo che si occupa della gestione e dell'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica. In alternativa, il contratto di connessione potrebbe essere sottoscritto dal gestore di rete e dal cliente finale, titolare del punto di connessione, o un soggetto mandatario. Naturalmente, nel caso dei SMP, il contratto di connessione viene siglato dal gestore di rete e dal produttore o dalla società capogruppo (o sua controllata), secondo quanto previsto nel TICA.

S13. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di connessioni? Perché?

II.3.3 Misura dell'energia elettrica prodotta, immessa nella rete pubblica e dell'energia elettrica prelevata dalla medesima rete


Di seguito si riportano le proposte relative alla regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa e/o prelevata dalla rete pubblica nell'ipotesi (più comune) che il SSPC abbia un unico punto di connessione con la rete pubblica.

Il caso dei SAAE

Qualora venga installato un impianto di produzione di energia elettrica all'interno dell'area di proprietà o nella disponibilità di un cliente finale o di un gruppo societario e qualora tale impianto sia direttamente collegato ai carichi elettrici del medesimo cliente o gruppo, parte dell'energia elettrica prodotta viene istantaneamente consumata senza transitare attraverso la rete elettrica. Pertanto l'energia elettrica immessa nella rete pubblica è minore dell'energia elettrica prodotta e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica è minore dell'energia elettrica consumata.

Al fine di definire il bilancio complessivo dell'energia elettrica occorre misurare la quantità di energia elettrica immessa, prelevata, prodotta e consumata. Note le misure dell'energia elettrica immessa, prelevata e prodotta, è possibile ricavare l'energia elettrica consumata (nell'ipotesi di trascurare le perdite o di introdurre degli algoritmi correttivi).

Per quanto riguarda la misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete pubblica (misuratore M1 in figura 3) si applica quanto già previsto dalla regolazione vigente: si veda, al riguardo, il TIT e la deliberazione n. 292/06. In particolare, in una situazione quale quella evidenziata in figura 3 (in cui cioè i prelievi di energia elettrica non sono unicamente destinati ai servizi ausiliari), ai soli fini della misura, il punto di connessione è come se fosse un punto di prelievo. Ai sensi dell'articolo 21, comma 21.3, del TIT, la responsabilità del servizio di misura (comprensivo dell'installazione e della manutenzione del misuratore oltre che della raccolta e della validazione e registrazione delle misure) è in capo all'impresa distributrice: l'attività è regolata dall'Autorità che, tra l'altro, definisce e aggiorna annualmente le relative tariffe.




– figura 3 –

Relativamente al servizio di misura effettuato sul punto di connessione, già nel documento di consultazione n. 33/08 era stata trattata la tematica dell'acquisizione dei segnali di misura in immissione e in prelievo. In particolare, era stato indicato come, dal punto di vista tecnico, la determinazione delle partite energetiche scambiate con il sistema elettrico nel caso di punti misti misurati con un solo misuratore bidirezionale avvengono tramite:

- l'acquisizione separata dei segnali di misura relativi all'energia elettrica immessa e all'energia elettrica prelevata;
- l'integrazione, rispetto alla variabile tempo, dei predetti segnali di acquisizione.

Il misuratore M2 evidenziato nella figura 4 misura l'energia elettrica prodotta. Tale misuratore è necessario, in aggiunta al misuratore M1, qualora la misura dell'energia elettrica prodotta risulti funzionale all'attuazione di una disposizione normativa che ne comporti l'utilizzo esplicito (es. applicazione di incentivi attribuiti all'energia elettrica prodotta). La misura dell'energia elettrica prodotta potrebbe essere necessaria anche qualora occorresse determinare la quantità di energia elettrica consumata, ad esempio ai fini dell'applicazione di corrispettivi tariffari, o qualora più unità di produzione, pur avendo diversi regimi commerciali, siano connesse alla rete di distribuzione o di trasmissione per il tramite di un unico punto di connessione. In questi ultimi casi, la misura dell'energia elettrica immessa deve essere ripartita per ogni impianto, definendo opportuni punti virtuali di immissione (PVI) e di generazione (PVG).

La misura dell'energia elettrica prodotta è un'attività regolata dall'Autorità con la deliberazione n. 88/07: in particolare, ad oggi, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 20 kW, la responsabilità del servizio di misura (comprensivo dell'installazione e della manutenzione del misuratore oltre che della raccolta e della validazione e registrazione delle misure) è in capo all'impresa distributrice; nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 20 kW, la responsabilità del servizio di misura è in capo al produttore. Si noti tuttavia che, a seguito del decreto interministeriale 5 maggio 2011, l'Autorità sta modificando la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta¹⁷. Si rimanda, a tal fine, al documento per la consultazione n. 25/11 e ai relativi sviluppi.



– figura 4 –

¹⁷ L'articolo 20 del decreto interministeriale 5 maggio 2011 prevede, tra l'altro, che l'Autorità aggiorni i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati.

Qualora la misura dell'energia elettrica prodotta sia funzionale allo svolgimento dell'attività di misura o all'applicazione di corrispettivi tariffari, è necessario che, anche per impianti di potenza superiore a 20 kW, la responsabilità della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta venga trasferita ai responsabili della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa, ferma restando la responsabilità dell'installazione e della manutenzione dei misuratori in capo ai produttori. Ciò è già previsto dalla deliberazione n. 88/07, come modificata e integrata dalla deliberazione ARG/elt 126/10.

Il caso dei SMC

In questo caso, ai fini dell'erogazione del servizio di misura, il SMC è come se fosse un unico cliente finale. Si applica quindi la regolazione vigente per i punti di prelievo.

Il caso dei SMP

In questo caso, ai fini dell'erogazione del servizio di misura, il SMP è come se fosse un unico produttore. Si applica quindi la regolazione vigente per i punti di immissione. A tal fine, qualora sia necessario garantire l'acquisizione della misura dell'energia elettrica immessa in rete da ciascuna unità di produzione che costituisce il SMP, è necessario che il produttore provveda, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione n. 88/07 (come modificata e integrata dalla deliberazione ARG/elt 126/10) ad installare le apparecchiature di misura necessarie a rilevare l'energia elettrica prodotta da ciascuna unità di produzione e che i responsabili della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa provvedano a rilevare l'energia prodotta da ciascuna unità di produzione e a calcolare, tramite algoritmi, l'energia immessa da ciascuna unità di produzione che costituisce il SMP.

Applicazione dei corrispettivi

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura di cui all'articolo 25 e all'articolo 26, commi 26.2 e 26.3, del TIT applicati per punto di connessione (sono escluse quindi le sole utenze di illuminazione pubblica), si propone che:

- a) nel caso di SAAE e di SMC il cliente finale titolare dei punti di connessione con la rete pubblica provveda a riconoscere:
 - i. al responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori, il corrispettivo di cui alla tabella 8.2 dell'Allegato 1 del TIT moltiplicato per il numero di misuratori installati e mantenuti dal medesimo soggetto responsabile;
 - ii. al responsabile del servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure, i corrispettivi di cui alle tabelle 8.3 e 8.4 dell'Allegato 1 del TIT moltiplicati per il numero di misuratori in relazione ai quali il predetto responsabile svolge il servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure;
- b) nel caso di SMP il produttore titolare dei punti di connessione con la rete pubblica provvede a riconoscere al responsabile del servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure i corrispettivi di cui alle tabelle 8.3 e 8.4 dell'Allegato 1 del TIT moltiplicati per il numero di misuratori in relazione ai quali il predetto responsabile svolge il servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure¹⁸.

Si propone infine che i corrispettivi di cui alla tabella 8.2 dell'Allegato 1 del TIT siano applicati in relazione al livello di tensione del punto di connessione presso cui è installato ciascun misuratore e che i corrispettivi di cui alle tabelle 8.3 e 8.4 dell'Allegato 1 del TIT siano applicati in relazione al livello di tensione a cui la misura deve essere riferita.

¹⁸ Come già previsto dalla regolazione vigente, (si veda a tal proposito la deliberazione n. 88/07, come modificata dalla deliberazione ARG/elt 126/10) le apparecchiature di misura installate dal produttore devono essere teleleggibili dal soggetto responsabile dell'attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta.

Per completezza si propone che nei casi in cui i corrispettivi di misura, ai sensi del TIT, sono applicati sull'energia elettrica prelevata (utenze di illuminazione pubblica) la loro fatturazione avvenga con le medesime modalità previste per la fatturazione delle componenti tariffarie di trasporto e dispacciamento (si veda al riguardo il paragrafo II.3.5).

Si sottolinea inoltre che le proposte qui presentate potrebbero comportare revisioni e ridefinizioni delle responsabilità e del valore dei corrispettivi per il servizio di misura. Tali ridefinizioni, oltre a quelle già evidenziate nel documento per la consultazione n. 25/11 in materia di misura dell'energia elettrica prodotta, saranno eventualmente oggetto di successiva consultazione nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 6/11.

S14. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di accesso al servizio di misura? Perché?

II.3.4 Profili contrattuali per l'accesso ai servizi di sistema: i contratti per il servizio di dispacciamento, di trasporto, ritiro dedicato, scambio sul posto e i contratti relativi all'erogazione degli incentivi previsti dalla legislazione vigente

Il caso dei SAAE

Nella tabella 2¹⁹ sono elencate, sulla base della regolazione vigente (non vengono considerati gli aspetti di natura fiscale), tutte le qualifiche rilevanti ai fini dei contratti per l'accesso ai servizi di sistema e i soggetti che, *in primis* salvo mandato, sono gli aventi diritto all'assegnazione della relativa qualifica.

Il caso dei SMC

In questo caso, con riferimento alla tabella 2, mantengono rilevanza solo le righe A, B, C, H ed L. Infatti in questo caso non vi sono immissioni di energia elettrica.

Il caso dei SMP

In questo caso, con riferimento alla tabella 2, mantengono rilevanza tutte le righe. Si noti però che il soggetto che può avere la qualifica, *in primis* salvo mandato, è sempre il produttore. Inoltre, il contratto di dispacciamento in prelievo e il contratto di acquisto dell'energia prelevata sono unicamente riferiti ai prelievi destinati al consumo dei servizi ausiliari.

¹⁹ Nella tabella 2, così come nel seguito del presente paragrafo, viene utilizzato il termine "cliente finale" e "produttore". Nei casi in cui vi siano gruppi societari, tali termini si riferiscono alla società capogruppo (o sua controllata) che, a seconda dei casi, opera in qualità di cliente finale o di produttore.

Punti di connessione nella titolarità di clienti finali in regime di autoapprovvigionamento

	Qualifica	Chi può avere la qualifica	Riferimento normativo	Note
A	Titolare del punto di connessione	Cliente finale	---	
B	Richiedente la connessione o l'adeguamento della connessione esistente	Cliente finale o soggetto terzo previo mandato	Articolo 1, comma 1.1, lettera bb), e articolo 4, comma 4.3, della deliberazione ARG/elt 99/08	Richiedente è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica. Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare.
C	Titolare del contratto di connessione	Richiedente la connessione o l'adeguamento della connessione esistente	Articolo 31, comma 31.5, della deliberazione ARG/elt 99/08	I rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione e il richiedente ai fini dell'erogazione del servizio di connessione sono regolati in un apposito contratto per la connessione che include anche il regolamento di esercizio.
D	Titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica	Soggetto qualsiasi	---	E' il soggetto fisico o giuridico che detiene la proprietà dell'impianto.
E	Produttore	Soggetto qualsiasi	Articolo 2, comma 18, del d. lgs. n. 79/99	Produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Il Produttore quindi non coincide necessariamente con il titolare dell'impianto di produzione. Il Produttore è titolare dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente ed è il titolare delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.
F	Soggetto responsabile ai fini del rilascio del feed in premium per gli impianti fotovoltaici	Produttore	D.M 28 luglio 2005, D.M. 19 febbraio 2007, D.M. 6 agosto 2010 e D.M. 5 maggio 2011	Soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti (conto energia fotovoltaico). Il Soggetto responsabile quindi coincide con il Produttore ma non coincide necessariamente con il titolare dell'impianto di produzione.
G	Soggetto responsabile ai fini del rilascio dei certificati verdi o della tariffa fissa onnicomprensiva	Produttore	Non esiste una definizione esplicita	Il D.M. 18 dicembre 2008, nell'ambito della qualifica IAFR, fa riferimento al produttore o al soggetto responsabile dell'impianto che comunque coincide con il produttore.
H	Titolare dei contratti di dispacciamento e trasmissione e distribuzione in prelievo	Cliente finale o soggetto terzo previo mandato	Articolo 1 e articolo 4 della deliberazione n. 111/06 e atto n. 54/07.	Utente del dispacciamento è il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento. La conclusione dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza: il soggetto che stipula i due contratti deve essere il medesimo. L'utente del dispacciamento in prelievo non deve necessariamente coincidere con l'utente del dispacciamento in immissione.
I	Titolare del contratto di dispacciamento e trasmissione in immissione	Titolare dell'impianto di produzione o soggetto terzo previo mandato		
L	Titolare del contratto (o dei contratti) di acquisto dell'energia elettrica prelevata	Cliente finale o soggetto terzo previo mandato	Deliberazione n. 111/06	Il soggetto che sigla il contratto (o i contratti) di compravendita dell'energia elettrica, anziché rivolgersi direttamente ad un produttore, può rivolgersi ad un grossista: in questo caso, previo mandato senza rappresentanza, è possibile che il medesimo grossista sia il titolare dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione.
M	Titolare del contratto (o dei contratti) di vendita dell'energia elettrica immessa in vendita	Titolare dell'impianto di produzione o soggetto terzo previo mandato	Deliberazione n. 111/06	Il soggetto che sigla il contratto (o i contratti) di compravendita dell'energia elettrica, anziché rivolgersi direttamente ad un produttore, può rivolgersi ad un grossista: in questo caso, previo mandato senza rappresentanza, è possibile che il medesimo grossista sia il titolare dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione.
N	Titolare contratto di ritiro dedicato	Produttore	Deliberazione n. 280/07	Il contratto siglato con il GSE per il ritiro dedicato sostituisce ogni altro adempimento relativo alle immissioni di energia elettrica, ad eccezione delle connessioni e della misura. In questo caso il titolare del contratto di dispacciamento e trasmissione in immissione è il GSE.
O	Utente dello scambio sul posto, titolare contratto di scambio sul posto	Cliente finale o soggetto terzo previo mandato	Deliberazione ARG/elt 74/08	Utente dello scambio è il soggetto a cui è erogato lo scambio sul posto: l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio. Il contratto siglato con il GSE per lo scambio sul posto sostituisce ogni altro adempimento relativo alle immissioni di energia elettrica, ad eccezione delle connessioni e della misura. In questo caso il titolare del contratto di dispacciamento e trasmissione in immissione è il GSE. Nel caso di impianti fotovoltaici ammessi al conto energia, l'utente dello scambio deve coincidere con il Soggetto responsabile.

Ulteriori elementi di validità generale

Nel seguito vengono introdotti e proposti ulteriori elementi di validità generale, importanti soprattutto nel caso dei SAAE, con alcuni esempi relativi alle diverse modalità di applicazione della tabella 2.

Prima di tutto, si ritiene opportuno introdurre nella regolazione vigente alcune definizioni univoche in relazione alle qualifiche di cui alla tabella 1. Infatti attualmente il contenuto della tabella, seppur già vigente, deriva da un'operazione di sintesi e di inquadramento di aspetti derivanti da atti normativi e/o regolatori diversi, non necessariamente coordinati tra loro.

Con riferimento alla tabella 2, si ritiene anche opportuno proporre una modifica della definizione di cui alla lettera I. In particolare, attualmente il titolare del contratto di dispacciamento e di trasmissione è il titolare dell'unità di produzione. Coerentemente con le altre responsabilità indicate in tabella e con la prassi diffusa, si ritiene opportuno prevedere che il titolare del contratto di dispacciamento e di trasmissione sia il produttore, essendo il soggetto che esercisce l'unità di produzione.

S15. Si ritiene opportuno prevedere che il titolare del contratto di dispacciamento e di trasmissione sia il produttore? Questa nuova definizione potrebbe comportare delle criticità?

Poiché i SSPC, ivi inclusi i SEU, sono sistemi piuttosto confinati e poiché a monte del punto di connessione con la rete pubblica operano al più due soggetti distinti, non si ritiene necessaria l'istituzione di un "responsabile" unico del sistema. Si ritiene preferibile che i soggetti che vi operano possano interfacciarsi con il sistema elettrico secondo una delle modalità di seguito evidenziate. Gli esempi di seguito riportati non contengono alcun riferimento agli aspetti fiscali e naturalmente la regolazione proposta dall'Autorità non altera in alcun modo l'applicazione delle normative fiscali: in particolare, le accise continuano ad applicarsi all'energia elettrica consumata. Sarà quindi cura del cliente finale o del soggetto terzo eventualmente presente garantire l'applicazione delle normative fiscali.

Inoltre, si noti che possono essere presenti unità di produzione abilitate a fornire risorse per il dispacciamento. In questi casi il contratto di dispacciamento tiene conto della regolazione vigente (si rimanda per approfondimenti alla deliberazione n. 111/06).

Infine, si ritiene opportuno precisare che:

- nell'ambito dei SSPC, i limiti, in termini di potenza ai fini dell'accesso alle tariffe fisse onnicomprensive o in termini di unicità dell'impianto fotovoltaico per ogni punto di connessione, definiti dalle normative vigenti, siano da intendersi riferiti ai punti di connessione tra il sistema stesso e la rete pubblica;
- l'Autorità non ritiene opportuno intervenire a regolare i rapporti intercorrenti fra il produttore e il cliente finale presenti all'interno di un SSPC e aventi ad oggetto l'energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete pubblica.

S16. Si ritiene opportuno che l'Autorità non regoli i rapporti intercorrenti fra il produttore e il cliente finale presenti all'interno di un SSPC e aventi ad oggetto l'energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete di distribuzione e/o di trasmissione? Si ritiene invece più opportuno che l'Autorità regoli anche tali rapporti? Perché?

CASO 1: il cliente finale e il produttore coincidono


Esempio 1: il cliente finale e il produttore coincidono. In questo caso è il cliente finale a ricoprire tutte le qualifiche indicate nella tabella 2. Gli eventuali impianti di produzione possono essere forniti da un soggetto terzo che opera unicamente in qualità di fornitore di macchinari e di impiantista/installatore e la sua presenza non rileva ai fini regolatori. Nel primo esempio quindi il

cliente finale è anche produttore e titolare dell'officina elettrica (non necessariamente anche titolare degli impianti) e stipula i contratti di trasporto, di dispacciamento e di compravendita dell'energia elettrica immessa o prelevata direttamente o per il tramite di un grossista. Il medesimo cliente finale può accedere, qualora possieda i requisiti necessari, al ritiro dedicato, allo scambio sul posto e agli incentivi vigenti.

CASO 2: il cliente finale e il produttore non coincidono

Esempio 2a (figura 5): il cliente finale e il produttore sono soggetti diversi. Questi soggetti decidono di regolare, nell'ambito di un contratto privato, la sola energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata, lasciando che ciascuno di essi gestisca gli aspetti commerciali e l'accesso al sistema elettrico dell'energia elettrica di propria competenza.

In tal caso, il cliente finale gestisce i contratti relativi ai prelievi di energia elettrica, mentre il produttore gestisce i contratti relativi alle immissioni di energia elettrica (ivi incluso il ritiro dedicato e il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva). Il produttore è quindi il soggetto responsabile ai fini delle incentivazioni. In questo caso, poiché il soggetto terzo utilizza il punto di connessione nella titolarità del cliente finale, si ritiene opportuno che il cliente finale formalizzi il permesso riconosciuto al soggetto terzo per l'utilizzo del proprio punto di connessione (si veda a tal proposito quanto detto nel paragrafo II.3.2). Si evidenzia che, non essendoci un unico soggetto che gestisce sia le immissioni che i prelievi, non è possibile siglare il contratto per lo scambio sul posto.




- figura 5 -

Esempio 2b: il cliente finale e il produttore sono soggetti diversi. Ai fini della gestione dei contratti per l'accesso al sistema elettrico i due soggetti scelgono che sia solo il cliente finale ad operare. Anche in questo caso è il cliente finale a ricoprire tutte le qualifiche indicate nella tabella 1, con l'unica eccezione delle qualifiche indicate con le lettere E ed F, ed eventualmente della qualifica indicata con la lettera D. In questo caso, cioè, il soggetto terzo riveste la qualifica di produttore e di titolare dell'officina elettrica (eventualmente, ma non necessariamente, anche di titolare degli impianti di produzione) e richiede gli incentivi eventualmente applicabili all'energia elettrica prodotta dagli impianti. Il cliente finale stipula i contratti di trasporto, di dispacciamento e di compravendita dell'energia elettrica immessa e prelevata direttamente o per il tramite di un

grossista. Nel caso dell'energia elettrica immessa è però necessaria la presenza di un mandato senza rappresentanza rilasciato dal produttore al cliente finale che, altrimenti, non avrebbe titolo ad immettere tale energia. L'energia prodotta e istantaneamente autoconsumata (cioè l'energia elettrica che non transita attraverso la rete di distribuzione e/o di trasmissione) viene gestita nell'ambito di un contratto privato tra le parti.

L'esempio 2b non consente l'applicazione dello scambio sul posto in quanto il cliente finale non ha la disponibilità dell'impianto di produzione non coincidendo con il produttore. Inoltre, con tale assetto, non è possibile l'applicazione delle tariffe fisse onnicomprensive (perché queste ultime spettano al produttore e includono la vendita dell'energia elettrica immessa in rete che, nel presente esempio, viene effettuata dal cliente finale).

Esempio 2c (figura 6): il cliente finale e il produttore sono soggetti diversi. I due soggetti scelgono che sia il solo produttore a gestire tutti i contratti per l'accesso al sistema elettrico, anche se il cliente finale rimane il titolare del punto di connessione.




- figura 6 -

In questo caso, il cliente finale deve dare mandato al produttore ai fini della stipula dei contratti di approvvigionamento dell'energia elettrica prelevata. Ciò significa che il produttore terzo gestisce, nei confronti del sistema elettrico, i contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo, i contratti per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata, i contratti di trasporto e dispacciamento in immissione, i contratti per la vendita dell'energia elettrica immessa (ivi inclusa la sottoscrizione della convenzione col GSE per accedere, in alternativa, al ritiro dedicato, allo scambio sul posto o al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva) e percepisce gli eventuali incentivi erogati dal GSE. Al tempo stesso, nei confronti del cliente finale, il soggetto terzo gestisce l'intero approvvigionamento energetico nell'ambito di un contratto privato tra le parti. Si ritiene che il produttore, a fini regolatori, non debba essere considerato un venditore perché opera per conto del cliente finale presso cui ha realizzato l'impianto di produzione.

Esempio 2d (figura 7): il cliente finale e il produttore sono soggetti diversi. I due soggetti scelgono di delegare ad un unico soggetto, diverso da essi, la gestione di tutti i contratti per l'accesso al sistema elettrico, anche se il cliente finale rimane il titolare del punto di connessione.

In tal caso il cliente finale e il produttore regoleranno nell'ambito di un contratto privato, la sola energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata, lasciando che sia il soggetto terzo, diverso da essi, a gestire i contratti per l'accesso al sistema elettrico. A tal fine, il cliente finale deve dare mandato senza rappresentanza al predetto soggetto terzo per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e per l'approvvigionamento sul mercato dell'energia elettrica prelevata, mentre il produttore dovrà dare al medesimo soggetto terzo il mandato per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento in immissione.

Il produttore può accedere alle incentivazioni erogate sull'energia elettrica prodotta (certificati verdi, conto energia fotovoltaico), ma non può richiedere l'accesso ai regimi di ritiro dedicato e tariffa fissa onnicomprensiva, in quanto ha già provveduto a dare mandato ad un soggetto terzo per la commercializzazione dell'energia elettrica immessa in rete. Analogamente, essendo il soggetto terzo diverso dal produttore e non avendo quindi la disponibilità dell'impianto di produzione, non è possibile richiedere l'accesso al regime di scambio sul posto.



- figura 7 -

S17. Si evidenziano criticità nell'applicazione delle modalità contrattuali per l'accesso al sistema elettrico descritte nel presente documento? Se sì, quali?

S18. Quali ulteriori strumenti potrebbero essere adottati per migliorare la flessibilità dell'accesso al sistema elettrico?

II.3.5 Servizio di trasmissione e distribuzione e servizio di dispacciamento

Per quanto riguarda l'applicazione delle componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione e dei corrispettivi di dispacciamento, si richiama quanto previsto dall'articolo 33, comma 5, della legge n. 99/09, dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 e dall'articolo 6 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 (si veda, al riguardo, il paragrafo II.3.1).

In particolare, per quanto riguarda la regolazione del servizio di dispacciamento, si propone che, per tutti gli SSPC, Terna applichi la regolazione vigente in relazione alle quantità di energia elettrica misurate nel punto di connessione con la rete pubblica. Qualora siano presenti unità di produzione abilitate a fornire risorse per il dispacciamento, si applica la regolazione vigente (deliberazione n. 111/06).

Sulla base di quanto sopra richiamato, la distinzione tra i SEU e i più generici sistemi semplici di produzione e consumo ha effetti proprio in ambito tariffario. Si propone pertanto, recependo le disposizioni sopra richiamate, che:

- a) nel caso dei SMP, si applichi quanto attualmente previsto dal TIT con riferimento all'energia elettrica prelevata tramite il punto di connessione con la rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto. Si ricorda, in particolare, l'applicazione dell'articolo 16 del TIT, secondo il quale, nei casi in cui l'energia elettrica prelevata sia destinata ad alimentare esclusivamente i servizi ausiliari non si applicano i corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione né le componenti UC, MCT e A. Si applicano invece i corrispettivi di dispacciamento. Ai fini dell'applicazione delle predette condizioni agevolate, il soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione deve fornire una certificazione asseverata da perizia indipendente, rilasciata da un tecnico indipendente iscritto all'ordine professionale, attestante la potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione. In tale ambito si ritiene opportuno prevedere che il contratto di trasporto per la fornitura dell'energia elettrica destinata al funzionamento dei servizi ausiliari sia unico per ciascun SMP;
- b) nel caso dei SMC, si applica quanto attualmente previsto dal TIT con riferimento all'energia elettrica prelevata tramite il punto di connessione con la rete di distribuzione o di trasmissione, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
- c) nel caso dei SEU:
 - c1) le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, siano applicate al punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - c2) le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, siano applicate alla potenza impegnata, come definita dal TIT²⁰, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - c3) le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh siano applicate all'energia elettrica prelevata tramite il punto di connessione con la rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;

²⁰ In particolare, la potenza impegnata è:

- i) la potenza contrattualmente impegnata ove consentito;
- ii) il valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi.

La potenza contrattualmente impegnata è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dall'esercente ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza l'esercente può derogare dall'installazione del limitatore di potenza.

- d) nel caso dei sistemi diversi dai SEU, ma rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/08 (SESEU)²¹, le componenti tariffarie siano applicate come indicato nel caso dei SEU;
- e) nel caso dei SAAE, non già rientrati nei precedenti punti, caratterizzati dalla presenza di un'unica persona fisica o giuridica o più persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario:
- e1) le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, siano applicate al punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - e2) le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, siano applicate alla potenza impegnata, come definita dal TIT con riferimento al punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - e3) le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh siano applicate nel seguente modo:
 - i. le componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione e di distribuzione, oltre che le componenti tariffarie UC₃ e UC₆ siano applicate all'energia elettrica prelevata dal punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - ii. le componenti tariffarie A, le rimanenti componenti tariffarie UC, la componente MCT, i corrispettivi di misura ove non fossero applicati per punto di prelievo (utenze di illuminazione pubblica), in relazione al livello di tensione del predetto punto, siano applicate, per il punto di prelievo dalla rete pubblica, all'energia elettrica prelevata moltiplicata per il rapporto tra la potenza impegnata, come definita dal TIT, e la potenza mediamente impegnata in prelievo, pari al rapporto tra l'energia elettrica prelevata nel mese e le ore del medesimo mese. Si propone altresì che la massima quantità di energia elettrica a cui possono essere applicate le predette componenti sia pari alla quantità di energia elettrica consumata.

In particolare, i predetti corrispettivi si applicano a una quantità di energia elettrica E pari a:

$$E = \min \left\{ E_{cons}; E_{prel} \cdot \frac{P_{imp}}{P_{med}} \right\}, \text{ dove:}$$

- E_{cons} è la quantità di energia elettrica consumata;
- E_{prel} è la quantità di energia elettrica prelevata;
- P_{imp} è la potenza impegnata sul punto di connessione definita come indicato nell'articolo 1, comma 1.1, del TIT²²;
- P_{med} è la potenza mediamente impegnata in prelievo, pari al rapporto tra l'energia elettrica prelevata nel mese e le ore del medesimo mese.

Il presente punto e3) è l'unico elemento distintivo tra i SEU e i SAAE caratterizzati dalla presenza di un'unica persona fisica o giuridica o più persone giuridiche appartenenti allo

²¹ Sono i sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della regolazione che farà seguito alla presente consultazione, ovvero sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e che allo stesso tempo hanno la stessa configurazione dei SEU o, in alternativa connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico.

²² La potenza impegnata è:


- i) la potenza contrattualmente impegnata ove consentito (cioè il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dall'esercente ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata);
- ii) il valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi.

stesso gruppo societario. Viene proposto in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010²³;

- f) nel caso dei SAAE, non già rientrati nei precedenti punti, caratterizzati quindi dalla presenza di più di una persona fisica o giuridica (non appartenenti allo stesso gruppo societario):
- f1) le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, siano applicate al punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - f2) le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, siano applicate alla potenza impegnata, come definita dal TIT con riferimento al punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - f3) le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh siano applicate alla quantità di energia elettrica consumata.

S19. Quali altre considerazioni si potrebbero evidenziare in materia di accesso ai servizi di trasporto e di dispacciamento e in materia di applicazione delle rispettive tariffe o corrispettivi? In relazione alla sottoscrizione del contratto di trasporto per la fornitura dell'energia elettrica destinata al funzionamento dei servizi ausiliari, si ritiene preferibile che sia unico per ciascun SMP, oppure riferito a ogni singolo impianto di produzione?

II.3.6 Esempio di applicazione della regolazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e misura nei casi di SSPC



- figura 8 -

Con riferimento all'esempio riportato in [figura 8](#), il punto di connessione con la rete pubblica è il punto A. Tale punto di connessione primario, ai fini della misura, è un punto di prelievo; pertanto, per quanto riguarda il misuratore verde, la responsabilità del servizio di misura è in capo all'impresa distributrice sul cui territorio insiste tale punto.

²³ In realtà, l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede di applicare i corrispettivi tariffari all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione alla rete pubblica o a parametri relativi al medesimo punto di connessione. Il riferimento all'energia consumata, qui proposto, serve unicamente per introdurre un limite massimo all'applicazione dei parametri relativi al punto di connessione con la rete pubblica.

In relazione al misuratore rosso (qualora sia necessario), nell'ipotesi che l'impianto abbia una potenza superiore a 20 kW, la responsabilità dell'installazione e manutenzione del misuratore è in capo al produttore. Invece, la responsabilità del servizio di raccolta e di validazione e registrazione:

- a) è in capo all'impresa distributrice se la misura dell'energia elettrica prodotta è necessaria a fini regolatori (ad esempio, se il sistema non è un SEU né un SESEU, la misura dell'energia elettrica prodotta è funzionale all'applicazione delle componenti tariffarie di trasporto secondo le proposte di cui al paragrafo II.3.5);
- b) è in capo al produttore in tutti gli altri casi.

Si noti tuttavia che, a seguito del decreto interministeriale 5 maggio 2011, l'Autorità sta modificando la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta²⁴. Si rimanda, a tal fine, al documento per la consultazione n. 25/11 e ai relativi sviluppi.

Per quanto riguarda la regolazione del servizio di trasporto, ivi incluse le componenti A, UC e MCT, l'impresa distributrice sul cui territorio insiste il punto A, applica al cliente finale (o a un suo mandatario) i corrispettivi di trasporto secondo le proposte di cui al paragrafo II.3.5 e in relazione alle quantità di energia elettrica indicate nella figura 8 (cioè 100 in prelievo). Qualora il sistema in oggetto fosse un SAAE e non anche un SEU, le componenti tariffarie A, le componenti tariffarie UC diverse dalla UC₃ e UC₆, la componente MCT e i corrispettivi di misura (nel caso di illuminazione pubblica) si applicherebbero ad una quantità di energia elettrica che, al più, è pari all'energia consumata (pari a 300 nell'esempio).

Per quanto riguarda la regolazione del servizio di dispacciamento in prelievo e in immissione, Terna applica la regolazione vigente in relazione alle quantità di energia elettrica misurate nel punto A, come indicate nella figura 8 (cioè 50 in immissione e 100 in prelievo).

II.3.7 Monitoraggio dei sistemi semplici di produzione e consumo

Ai fini del monitoraggio dei sistemi semplici di produzione e consumo e, soprattutto, ai fini della corretta applicazione delle componenti tariffarie, si ritiene opportuno che le imprese distributrici e Terna classifichino tutti i sistemi semplici di produzione e consumo connessi alla loro rete, evidenziando in particolare i:

- a) SEU, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 115/08;
- b) sistemi con configurazioni diverse dai SEU ma rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/08, dando separata evidenza dei casi in cui c'è un solo impianto di consumo ed un solo impianto di produzione e dei casi in cui ci sono più unità di consumo e più unità/impianti di produzione;
- c) altri SAAE,

ed inseriscano tali sistemi all'interno di un apposito database individuando le caratteristiche dei singoli punti di connessione, i relativi POD, nonché i codici identificativi dei singoli impianti di produzione che caratterizzano ciascun sistema.

Si ritiene anche opportuno prevedere, da parte delle imprese distributrici, una comunicazione riepilogativa annuale in relazione alla classificazione sopra richiamata, evidenziando la numerosità e le potenze complessivamente installate per ambito territoriale.

Poiché alcuni sistemi sono classificabili come SEU per la presenza della cogenerazione ad alto rendimento, è necessario che tale qualifica, rilasciata dal GSE per l'anno corrente sulla base dei dati a consuntivo dell'anno precedente, venga comunicata dal GSE anche alle imprese distributrici competenti. Inoltre, a partire dal 2011, la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento, rilasciata in

²⁴ L'articolo 20 del decreto interministeriale 5 maggio 2011 prevede, tra l'altro, che l'Autorità aggiorni i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati.

applicazione del decreto legislativo n. 20/07, può riguardare solo una parte dell'impianto o della sezione d'impianto: di conseguenza, un sistema di auto-provvigionamento energetico risulterebbe essere solo parzialmente un SEU. In tal caso, vengono presentate due proposte tra loro alternative:

- a) il SAAE viene interamente considerato SEU negli anni in cui, sulla base dei dati a consuntivo dell'anno solare precedente, l'energia elettrica qualificabile come cogenerativa ad alto rendimento (chiamata E_{CHP} nel decreto legislativo n. 20/07) è superiore al 50% dell'energia elettrica complessivamente prodotta;
- b) ogni anno, l'impresa distributrice definisce le tariffe nell'ipotesi che il sistema di auto-provvigionamento energetico sia o meno un SEU, calcolando la differenza che ne deriva a consuntivo e applica al cliente finale, a consuntivo, la somma tra:
 - le tariffe nell'ipotesi che il SAAE sia un SEU;
 - la differenza di cui sopra moltiplicata per il rapporto tra la quantità di energia elettrica qualificabile come cogenerativa ad alto rendimento (chiamata E_{CHP} nel decreto legislativo n. 20/07) e l'energia elettrica complessivamente prodotta dall'impianto di cogenerazione.

Un discorso analogo potrebbe essere fatto anche nel caso delle centrali ibride. Anche in questo caso quindi vengono presentate due proposte tra loro alternative:

- a) il SAAE viene interamente considerato SEU negli anni in cui, sulla base dei dati a consuntivo dell'anno solare precedente, la produzione di energia elettrica imputabile alle fonti rinnovabili è superiore al 50% dell'energia elettrica complessivamente prodotta;
- b) ogni anno, l'impresa distributrice definisce le tariffe nell'ipotesi che il SAAE sia o meno un SEU, calcolando la differenza che ne deriva a consuntivo e applica al cliente finale, a consuntivo, la somma tra:
 - le tariffe nell'ipotesi che il SAAE sia un SEU;
 - la differenza di cui sopra moltiplicata per il rapporto tra la quantità di energia elettrica imputabile alle fonti rinnovabili e l'energia elettrica complessivamente prodotta dalla centrale ibrida.

A tal fine, si ritiene opportuno che il GSE definisca un proprio portale informatico finalizzato allo scambio di dati e di informazioni con le imprese distributrici, sia in materia di cogenerazione ad alto rendimento sia in materia di centrali ibride.

Inoltre, in relazione alle anagrafiche dei punti di prelievo dalla rete pubblica, si ritiene opportuno prevedere l'aggiunta di alcuni campi informativi che permettano di evidenziare se tramite il punto di prelievo si verificano anche delle immissioni, se l'energia prelevata tramite il punto di prelievo è utilizzata per la sola alimentazione dei servizi ausiliari, se tramite il punto di prelievo è connesso un SAAE o più specificatamente un SEU o un SESEU.

S20. Si ritiene utile il monitoraggio, da parte delle imprese distributrici, dei sistemi semplici di produzione e consumo?

S21. Quali ulteriori informazioni si ritiene debbano essere aggiunte in relazione alle modifiche da introdurre all'anagrafica dei punti di prelievo?

II.4 Regime di vendita, erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia al cliente finale ricompreso in un sistema semplice di produzione e consumo e regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto nel caso di morosità del predetto cliente finale

II.4.1 Regime di vendita ed erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia al cliente finale ricompreso in un sistema semplice di produzione e consumo

In generale è opportuno evidenziare che, anche in presenza di un SSPC, il cliente finale ricompreso all'interno del predetto sistema continua a godere del diritto di accedere al servizio di maggior

tutela e al servizio di salvaguardia. Tale diritto può essere però esercitato esclusivamente dal cliente finale. Pertanto, nel momento in cui il predetto cliente decida di avvalersi del produttore ricompreso nel SSPC per accedere al sistema elettrico, è come se egli autonomamente avesse deciso di non usufruire del servizio di maggior tutela e di accedere al mercato libero. Nel caso in cui, per un qualsivoglia motivo, il produttore non ottemperi al mandato conferitogli dal cliente finale (di provvedere all'approvvigionamento del cliente medesimo direttamente o tramite un venditore) e quindi il cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore relativo al punto di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice competente provvede ad attivare le procedure previste dalla regolazione vigente per l'attivazione del servizio di maggior tutela o del servizio di salvaguardia (con l'attivazione del servizio di maggior tutela o di salvaguardia si passa in automatico ad una configurazione del SSPC del tipo descritto nell'Esempio 2a del paragrafo II.3.4). Resta impregiudicato il diritto del cliente finale di rivalersi in sede civile o penale di eventuali inadempienze del produttore ricompreso nel SSPC in relazione all'esecuzione dei doveri connessi al conferimento del mandato senza rappresentanza.

S22. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in relazione all'erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia?

II.4.2 Regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto nel caso di morosità del cliente finale ricompreso in un sistema semplice di produzione e consumo

Ai clienti finali morosi, ricompresi all'interno dei SSPC, si applica la regolazione vigente in materia (deliberazione ARG/elt 4/08). A tal fine la richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica, inoltrata, ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08, dal venditore all'impresa distributrice viene effettuata da quest'ultima coerentemente a quanto disposto dall'articolo 5 della medesima deliberazione.

Al fine di evitare che la richiesta di sospensione della fornitura comporti l'impossibilità per l'impianto di produzione ricompreso nel SSPC di poter immettere energia elettrica nella rete pubblica si ritiene opportuno prevedere che l'impresa distributrice attui la richiesta della sospensione in prelievo agendo esclusivamente sul limitatore di potenza in prelievo.

Per dare attuazione alla predetta previsione è necessario che sul punto di connessione del SSPC alla rete pubblica siano inseriti dei limitatori di potenza direzionali che permettano all'impresa distributrice di poter selezionare un diverso valore per il limite di potenza in immissione e per il limite di potenza in prelievo. Da informazioni disponibili, sembrerebbe che gli attuali misuratori elettronici, se opportunamente programmati, permetterebbero di poter selezionare un diverso valore del limite di potenza in prelievo e in immissione. In tal caso si potrebbe prevedere che:

- per tutti i nuovi SSPC sia obbligatoria l'installazione da parte delle imprese distributrici di misuratori in grado di assicurare il predetto servizio;
- per i SSPC esistenti l'attività di riprogrammazione dei misuratori o di sostituzione dei misuratori esistenti con misuratori riprogrammati si svolga entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento che farà seguito alla presente consultazione.

In alternativa si potrebbe prevedere che in tutti i SSPC sia previsto un interruttore comandato dall'impresa distributrice e collocato in posizione tale da permettere la disalimentazione degli impianti per il consumo del cliente finale senza pregiudicare la possibilità di immettere energia elettrica in rete da parte degli impianti di produzione ricompresi nel SSPC. In tal caso si potrebbe prevedere che:

- per tutti i nuovi SSPC sia obbligatoria l'installazione, da parte del titolare del punto di connessione, di interruttori comandabili a distanza dalle imprese distributrici in grado di assicurare il predetto servizio;

- per i SSPC esistenti l'installazione dei predetti interruttori debba avvenire a cura dei titolari dei punti di connessione entro un anno previa informativa del gestore concessionario alla cui rete il SSPC è connesso.

S23. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in relazione all'erogazione del servizio di dispacciamento e trasporto nel caso di morosità del cliente finale ricompreso in un sistema semplice di produzione e consumo?

S24. Quali criticità si ravvedono nel procedere alla riprogrammazione dei misuratori elettronici?

S25. Quali delle due soluzioni proposte, in merito alla disalimentazione del cliente finale si ritiene preferibile? Perché?

PARTE TERZA
**REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, TRASMISSIONE,
DISTRIBUZIONE, MISURA E DISPACCIAMENTO NEL CASO DI RETI
PRIVATE**

IL CASO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA (RIU)

III.1 Introduzione

La parte III del presente documento, con riferimento alle reti private, ivi incluse le RIU, ha la finalità di:

- a) descrivere le principali configurazioni impiantistiche già oggi realizzabili e la loro possibile interazione, da un punto di vista contrattuale, con il sistema elettrico;
- b) proporre soluzioni o interventi migliorativi alle criticità riscontrate;
- c) proporre le modalità di applicazione dei corrispettivi di accesso ai servizi di sistema e degli oneri generali di sistema, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare dalla legge n. 99/09).

III.2 Il soggetto responsabile della rete privata

Le reti interne d'utenza e le altre reti private sono realtà più complesse dei sistemi semplici di produzione e consumo, sia dal punto di vista della potenziale estensione territoriale, sia dal punto di vista del numero di soggetti che possono operare al loro interno. Per questo motivo si ritiene necessario che venga istituita la figura del soggetto responsabile della rete privata.

Il soggetto responsabile della rete privata è il titolare della rete privata o un suo mandatario ed agisce come unico gestore della medesima rete; egli è inoltre titolare dei punti di connessione della rete privata alla rete di trasmissione nazionale o alle reti di proprietà delle imprese distributrici e dei relativi POD. Tale soggetto può essere diverso dai clienti finali e dai produttori connessi alla rete privata e non è titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica. Resta in capo al soggetto responsabile della rete privata il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all'attività svolta, nonché di firmare con l'impresa distributtrice competente (si veda a tal fine il paragrafo III.3.1 nel caso di reti private con più punti di connessione alla RTN e/o a reti di proprietà di diverse imprese distributrici) e, ove necessario, con Terna le convenzioni di cui al paragrafo III.5.

Il soggetto responsabile della rete privata può svolgere anche la funzione di grossista per l'acquisto e la vendita di energia elettrica all'interno della rete privata.

Si noti infine che potrebbero esistere dei sistemi di auto-provvigionamento energetico (ivi inclusi i SEU) connessi ad una rete privata. In questo caso, per i sistemi di auto-provvigionamento energetico si applicano le disposizioni proposte nella Parte Seconda del presente documento per la consultazione.

<i>S26. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative al soggetto responsabile della rete privata? Se sì, quali?</i>
--

III.3 La regolazione dell'accesso e dell'utilizzo dei servizi di trasporto e di dispacciamento nel caso delle reti private, ivi incluse le RIU

III.3.1 Premessa

Ai fini della regolazione dell'accesso e dell'utilizzo dei servizi di trasporto e di dispacciamento nel caso delle reti private, ivi incluse le RIU, occorre considerare quanto previsto dall'articolo 33 della legge n. 99/09²⁵. In particolare:

- il comma 2 prevede che *“Ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte della società Terna Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all'attività svolta”*;
- il comma 5 prevede che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (15 agosto 2009, n.d.r.) i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”*;
- il comma 6 prevede che *“Limitatamente alle RIU [...], i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione”*;
- il comma 3 prevede che, tra l'altro, l'Autorità *“b) stabilisce le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi; c) fissa le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento; d) definisce le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività”*.

Inoltre, l'articolo 7 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede, tra l'altro, che l'Autorità *“individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete Interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti”*.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 33 della legge n. 99/09 non vi sono elementi tali da giustificare un diverso trattamento tra le RIU e le altre reti private al fine della regolazione ed erogazione del servizio di dispacciamento e degli altri servizi connessi all'accesso al sistema elettrico al netto del servizio di trasporto. Per la regolazione e l'erogazione del servizio di trasporto e l'applicazione degli oneri generali di sistema, invece, si rende opportuno operare una netta distinzione tra le RIU e le altre reti private al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla predetta legge n. 99/09.

S27. Si ritiene opportuna la classificazione sopra riportata ai fini della definizione e dell'applicazione della regolazione? Quali altre precisazioni potrebbero essere necessarie?

²⁵ Anche l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93/11 prevede che *“i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99”*.

In più, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, occorre identificare le relative possibili evoluzioni delle RIU nel tempo. Si ritiene opportuno, in particolare, prevedere che le RIU, come identificate con la deliberazione ARG/elt 52/10, non possano estendersi oltre i limiti territoriali alla data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 52/10. Si ritiene quindi opportuno prevedere che eventuali nuove unità di produzione o consumo che si vogliano connettere in futuro alla RIU debbano necessariamente essere realizzate su terreni (particelle catastali) che, alla data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 52/10, siano caratterizzati dalla presenza di una o più unità di consumo o di produzione già connessi alla RIU.

Ai fini dell'attuazione di quanto sopra si ritiene opportuno precisare che i terreni debbano essere individuati tramite le particelle catastali vigenti alla data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 52/10. Si ritiene che eventuali modifiche delle particelle catastali per effetto di frazionamenti o fusioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 52/10, non debbano essere ritenute valide ai fini della ricomprensione dei terreni nell'ambito della RIU. Nel caso in cui il soggetto responsabile della RIU dovesse connettere utenze non ricadenti nelle aree ricomprese all'interno della RIU, si propone che l'intera rete perda i benefici derivanti dalla condizione di RIU: naturalmente fanno eccezione le utenze connesse a seguito di richiesta da parte del soggetto che eroga il pubblico servizio di distribuzione o trasmissione (utenti della rete pubblica).


S28. Si ritiene opportuno confinare le RIU esistenti, secondo le modalità proposte, al fine di evitare che tali realtà diventino sempre più estese, sfruttando i benefici ad esse concesse dalla legge n. 99/09?

S29. Quali ulteriori elementi si ritiene debbano essere presi in considerazione al fine di confinare le RIU? Quali criticità si ravvedono?

In generale, le reti private sono caratterizzate dalla presenza di un unico punto di connessione fisico alla rete pubblica al netto di eventuali punti di connessione di emergenza²⁶ che comunque garantiscono sempre che istantaneamente non ci sia più di un punto di connessione fisico tra la rete privata e la rete pubblica.

Se vi sono più punti di connessione fisica alla rete pubblica tra loro circuitalmente separati, è come se ci fossero più reti private (tante reti private quanti sono i punti di connessione fisica alla rete pubblica). A ciascuna di esse si applica separatamente la regolazione vigente o quella proposta nel presente documento. Ad esempio, in [figura 9](#) i servizi ausiliari S.A., pur essendo parte dello stesso impianto di produzione, sono alimentati tramite un punto di connessione dedicato (punto B). Poiché non esiste alcuna interconnessione circuitale tra i punti di connessione A e B, i servizi ausiliari S.A. sono trattati, dal punto di vista regolatorio, come se fossero un'utenza separata dalla rete privata.

²⁶ Nel caso di punti di connessione di emergenza la regolazione del trasporto e del dispacciamento avvengono in coerenza con quanto disposto all'articolo 9 del Testo Integrato del Trasporto attribuendo al punto di connessione indicato come principale nel contratto di trasporto la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata in ciascun punto di emergenza durante ciascun periodo di emergenza. Tale regolazione potrebbe essere oggetto di modifica nell'ambito del nuovo periodo regolatorio, secondo modalità che verranno indicate con apposite consultazioni.




- figura 9 -

Potrebbe anche capitare che le reti private siano caratterizzate dalla presenza, al netto di eventuali punti di connessione di emergenza, di più punti di connessione alla rete pubblica tra loro circuitualmente interconnessi.

In questi casi, in alternativa, si potrebbe prevedere che, ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento e di trasporto:

- a) i due o più punti di connessione con la rete pubblica siano trattati separatamente. In questo caso, non vi sarebbe alcun legame tra l'energia elettrica immessa e/o prelevata attraverso i diversi punti di connessione. Potrebbero quindi nascere alcune complicazioni qualora i gestori di rete coinvolti siano soggetti diversi (ad esempio, se la rete privata è connessa alla rete di trasmissione nazionale e anche alla rete di distribuzione) oppure qualora l'energia elettrica "transiti" attraverso la rete privata (in questo caso infatti la rete privata non produce né consuma energia elettrica ma costituisce un vero e proprio punto di interconnessione tra reti diverse);
- b) la regolazione si applichi come se la rete privata fosse connessa esclusivamente alla rete di distribuzione o trasmissione su cui insiste il punto di connessione al più elevato livello di tensione (punto di connessione primario). Pertanto, ai fini del calcolo dell'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete privata nella rete pubblica, tutte le misure rilevate sui singoli punti di connessione vengono riportate al punto di connessione primario. Tutti gli altri punti di connessione (punti di connessione secondari) rappresentano, da un lato, dei punti di connessione virtuali alla rete su cui insiste il punto di connessione primario e, dall'altro, dei punti di interconnessione virtuali tra la rete su cui insiste il punto di connessione primario e le altre reti su cui fisicamente insistono i punti di connessione secondari (si veda, a titolo d'esempio, la figura 10).



- figura 10 -

Ulteriori considerazioni in merito a tali aspetti, qualora necessario, verranno sviluppate nell'ambito di appositi documenti per la consultazione relativi al nuovo periodo di regolazione.

- S30. *Si ritiene che siano diffusi i casi di reti private con più punti di connessione fisici con la rete pubblica? Si richiede di dare evidenza della numerosità e delle problematiche che attualmente vengono riscontrate al riguardo, con particolare riferimento all'erogazione del servizio di trasporto e di dispacciamento.*
- S31. *Quali altre proposte potrebbero essere introdotte in relazione agli aspetti evidenziati nel presente paragrafo? Perché?*

III.3.2 Accesso al servizio di connessione

Si ritiene che debbano essere regolate:

- le modalità e le condizioni in base alle quali il soggetto responsabile della rete privata deve interfacciarsi con il gestore concessionario della rete pubblica al fine di comunicare l'esistenza di un nuovo cliente finale o di un nuovo impianto di produzione connesso alla rete privata o comunque ogni modifica apportata alla rete privata che possa avere impatti sull'esercizio della rete pubblica;
- le modalità e le condizioni in base alle quali viene erogata la connessione tra la rete pubblica e la rete privata.

Al riguardo si propone l'applicazione della regolazione già vigente in materia di connessioni (TICA o TIC).

Si ritiene invece che non debbano essere regolate le modalità di erogazione del servizio di connessione alla rete privata nel caso in cui un utente intenda connettersi direttamente a tale rete. Tali modalità potrebbero quindi essere oggetto di libera contrattazione tra le parti.

In presenza quindi di una richiesta di connessione su una rete privata presentata da un utente al soggetto responsabile della rete privata, quest'ultimo può decidere di dar seguito o meno alla richiesta e di gestire tale attività secondo principi e regole da esso stabiliti. Il soggetto responsabile della rete privata ha comunque l'obbligo di conservare tutte le informazioni relative alle unità di consumo e di produzione presenti sulla propria rete. Inoltre, indipendentemente dal fatto che la

connessione di un nuovo utente alla rete privata abbia comportato o meno la necessità di dover richiedere l'adeguamento della connessione fisica esistente fra la rete privata e la rete pubblica, il soggetto responsabile della rete privata è tenuto a presentare una richiesta di adeguamento della connessione esistente (eventualmente per potenza nulla) al gestore della rete pubblica ai sensi della regolazione vigente (TICA o TIC). Ciò è importante affinché il gestore della rete pubblica abbia sempre evidenza delle caratteristiche della rete privata connessa alla propria rete.

Nel caso in cui la connessione alla rete privata riguardi un impianto di produzione, il produttore mantiene gli obblighi di natura anagrafica e commerciale necessari a qualificare sul mercato l'impianto e le sue unità di produzione e a permettere l'attivazione stessa della connessione. Pertanto, ciascun produttore è tenuto ad effettuare la registrazione degli impianti di produzione e delle relative UP in GAUDÌ, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla regolazione vigente e ad inviare al soggetto responsabile della rete privata l'avvenuta attestazione. Sarà il soggetto responsabile della rete privata ad interloquire con il gestore concessionario per l'avanzamento dell'iter di connessione.

Nel caso in cui un utente intenda essere utente della rete pubblica (anche per il tramite di una rete privata), come già detto nella Parte Prima del presente documento, si applica la regolazione vigente. Pertanto, l'utente deve inoltrare la richiesta di connessione, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, all'impresa distributrice competente o a Terna secondo quanto previsto dal TICA e/o dal TIC. In un'apposita convenzione sono regolati i rapporti fra il gestore della rete pubblica e il soggetto responsabile della rete privata (si veda al riguardo il paragrafo III.5).

<i>S32. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di connessioni?</i>

III.3.3 Misura dell'energia elettrica

Tutte le considerazioni esposte nel presente paragrafo riguardano la misura dell'energia elettrica immessa e prelevata tramite i punti di connessione tra la rete privata e la rete pubblica e tramite i punti di connessione interni alla rete privata. Per quanto riguarda invece la misura dell'energia elettrica prodotta, non vengono proposte modifiche alla regolazione attualmente vigente.

Nel caso in cui la rete privata abbia un unico punto di connessione con la rete pubblica, per la misura dell'energia elettrica scambiata attraverso tale punto si applica la regolazione vigente. Pertanto:

- nel caso in cui alla rete privata siano connessi solo impianti di produzione e gli unici consumi di energia siano imputabili alle perdite e ai servizi ausiliari, il punto di connessione con la rete pubblica, ai fini della misura, viene considerato come punto di immissione e la responsabilità del servizio di installazione e manutenzione del misuratore sul punto di connessione con la rete di trasmissione o di proprietà del distributore è attribuita al soggetto responsabile della rete privata;
- nel caso in cui alla rete privata siano connessi anche impianti di consumo e quindi i consumi di energia interni alla rete non siano imputabili alle sole perdite e ai soli servizi ausiliari, il punto di connessione con la rete pubblica, ai fini della misura, viene considerato come punto di prelievo.

Con riferimento ai punti di connessione degli impianti elettrici per la produzione e/o per il consumo di energia elettrica alla rete privata, si propone che tali punti siano tutti considerati punti di immissione o punti di prelievo coerentemente con la qualifica assunta dal punto di connessione tra la rete privata e la rete pubblica. Si applicano quindi le responsabilità come sopra descritte. Ciò al fine di garantire che le misure siano gestite da un unico soggetto per l'intera rete privata.

Altre considerazioni di validità generale

La seguente tabella 3 riassume le proposte sopra presentate.

Composizione rete privata	Utenti della rete privata			Utenti della rete pubblica		
	Tipologia di tutti i punti di connessione ai fini della misura	Responsabilità dell'installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica immessa e prelevata	Responsabilità della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata	Tipologia del singolo punto di connessione sulla rete privata ai fini della misura	Responsabilità dell'installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica immessa e prelevata	Responsabilità della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata
Rete privata con soli produttori: gli unici prelievi sono destinati ad alimentare i servizi ausiliari	Punti di immissione	Soggetto responsabile della rete privata	Gestore di rete (impresa distributrice sul cui territorio insiste l'unico punto di connessione o il punto di connessione primario con la rete pubblica o Tema)	Punto di immissione	Produttore	Gestore di rete (impresa distributrice sul cui territorio insiste l'unico punto di connessione o il punto di connessione primario con la rete pubblica o Tema)
Rete privata con almeno un cliente finale che preleva per consumi propri diversi dai servizi ausiliari	Punti di prelievo	Impresa distributrice sul cui territorio insiste l'unico punto di connessione o il punto di connessione primario con la rete pubblica		Punto di immissione	Produttore	Impresa distributrice sul cui territorio insiste l'unico punto di connessione o il punto di connessione primario con la rete pubblica
				Punto di prelievo	Impresa distributrice sul cui territorio insiste l'unico punto di connessione o il punto di connessione primario con la rete pubblica	

- tabella 3 -

Se la rete privata è una rete di cui un soggetto concessionario si avvale per l'erogazione dei servizi di sistema, limitatamente agli *utenti della rete pubblica*, si applica la regolazione vigente con la seguente deroga: in particolare, si propone che qualora i punti di connessione interni alla rete privata, relativi ad utenti della rete pubblica, siano, ai fini della misura, punti di immissione, la responsabilità del servizio di raccolta e di validazione e registrazione della misura in relazione a tali punti (attribuito al gestore di rete dalla regolazione vigente) venga comunque attribuita al soggetto responsabile della raccolta e di validazione e registrazione della misura dell'energia elettrica scambiata tramite il punto fisico di connessione con la rete pubblica.

Come previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 99/09, si ritiene opportuno che le imprese distributrici territorialmente competenti si avvalgano del soggetto responsabile della rete privata ai fini dello svolgimento del servizio di misura, secondo modalità concordate, ferma restando la responsabilità in capo alla medesima impresa distributtrice. In un'apposita convenzione sono regolati diritti, obblighi e corrispettivi (si veda al riguardo il paragrafo III.5). A tal fine si ritiene anche opportuno prevedere che il soggetto responsabile della rete privata sia controparte del soggetto responsabile del servizio di raccolta e di validazione e registrazione della misura nell'aggiornamento degli schemi unifilari di misura e dei correlati algoritmi al fine di permettere di determinare la corretta ripartizione degli oneri di trasposto e di dispacciamento sui vari utenti della rete privata, ivi inclusi gli eventuali utenti della rete pubblica.

S33. *Quali altre considerazioni si potrebbero presentare ai fini della misura? Perché?*

Si ritiene opportuno, inoltre, prevedere che ciascun punto fisico di connessione alla rete pubblica sia identificato con un POD, anche nel caso in cui la rete privata connetta esclusivamente impianti di produzione (in relazione ai punti di immissione il codice POD deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10). Tale POD viene rilasciato dall'impresa distributtrice competente in relazione al predetto punto di connessione. Si ritiene opportuno, inoltre, prevedere che anche i punti di connessione interni alla rete privata siano identificati tramite un POD (anche in questo caso, in relazione ai punti di immissione il codice POD deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10). A tal fine il POD viene rilasciato dall'impresa distributtrice competente. Infine si ritiene opportuno che le imprese distributrici realizzino ed aggiornino un

database contenente tutte le reti private connesse alla loro rete e i dati relativi ai codici CENSIMP dei singoli impianti di produzione ad esse connesse, nonché le informazioni relative ai diversi POD presenti all'interno di ciascuna rete privata.

Inoltre, in relazione alle anagrafiche dei punti di prelievo dalla rete pubblica e dei punti di prelievo dalla rete privata, si ritiene opportuno prevedere l'aggiunta di alcuni campi informativi che permettano di evidenziare:

- se il punto di prelievo è un punto di prelievo dalla rete pubblica, da una rete privata o da una RIU;
- se il punto di prelievo è fisicamente situato su una rete pubblica o all'interno di una rete privata;
- se tramite il punto di prelievo si verificano anche delle immissioni;
- se l'energia prelevata tramite il punto di prelievo è utilizzata per la sola alimentazione dei servizi ausiliari;
- se tramite il punto di prelievo è connesso un SAAE o più specificatamente un SEU o un SESEU.

S34. Si ritiene utile il monitoraggio, da parte delle imprese distributrici, delle reti private?

S35. Quali ulteriori informazioni si ritiene debbano essere aggiunte in relazione alle modifiche da introdurre all'anagrafica dei punti di prelievo?

Anche per questa finalità si ritiene opportuno che le imprese distributrici territorialmente competenti si avvalgano del soggetto responsabile della rete privata, ferma restando la responsabilità in capo alla medesima impresa distributtrice.

Regolazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura

Nel caso degli utenti della rete pubblica, la regolazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura avviene secondo quanto disposto dalla regolazione vigente (articoli 25 e 26 del TIT).

Nel caso degli utenti delle reti private, ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura di cui all'articolo 25 e all'articolo 26, commi 26.2 e 26.3, del TIT riferiti al punto di connessione (sono quindi escluse le sole utenze di illuminazione pubblica), si propone che:

- a) ciascun utente della rete privata titolare di un punto di prelievo su tale rete (come definito ai fini della misura nel presente paragrafo) provveda a riconoscere, in relazione ai soli punti di prelievo di cui è titolare:
 - i. al responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori il corrispettivo di cui alla tabella 8.2 dell'Allegato 1 del TIT moltiplicato per il numero di misuratori installati e mantenuti dal medesimo responsabile;
 - ii. al responsabile del servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure i corrispettivi di cui alle tabelle 8.3 e 8.4 dell'Allegato 1 del TIT moltiplicati per il numero di misuratori in relazione ai quali il predetto responsabile svolge il servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure;
- b) ciascun utente della rete privata titolare di un punto di immissione su tale rete (come definito ai fini della misura nel presente paragrafo) provveda, in relazione ai soli punti di immissione di cui è titolare, a riconoscere al responsabile del servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure i corrispettivi di cui alle tabelle 8.3 e 8.4 dell'Allegato 1 del TIT moltiplicati per il numero di misuratori in relazione ai quali il predetto responsabile svolge il servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure;
- c) il soggetto responsabile della rete privata provveda a riconoscere, in relazione ai soli punti di connessione tra la rete privata e la rete pubblica di cui è titolare:

- i. al responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori installati sui punti di connessione tra la rete privata e la rete pubblica, nel solo caso in cui tali punti di connessione siano considerati, ai fini della misura, come punti di prelievo, il corrispettivo di cui alla tabella 8.2 dell'Allegato 1 del TIT moltiplicato per il numero di misuratori installati e mantenuti dal medesimo responsabile, al netto dei misuratori oggetto di fatturazione diretta tra gli utenti della rete pubblica e i gestori concessionari;
- ii. al responsabile del servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure i corrispettivi di cui alle tabelle 8.3 e 8.4 dell'Allegato 1 del TIT moltiplicati per il numero di misuratori installati sui punti di connessione tra la rete privata e la rete pubblica in relazione ai quali il predetto responsabile svolge il servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure, al netto dei misuratori oggetto di fatturazione diretta tra gli utenti della rete pubblica e i gestori concessionari.

L'Autorità non ritiene opportuno proporre le modalità con cui il soggetto responsabile della rete privata provveda ad attribuire agli utenti della rete privata i costi sostenuti in relazione alla precedente lettera c), nonché in relazione all'eventuale installazione e manutenzione dei misuratori. Tali modalità dovrebbero quindi essere oggetto di contrattazione privata tra le parti.

Si propone infine che i corrispettivi di cui alla tabella 8.2 dell'Allegato 1 del TIT siano applicati in relazione al livello di tensione del punto di connessione presso cui è installato ciascun misuratore e che i corrispettivi di cui alle tabelle 8.3 e 8.4 dell'Allegato 1 del TIT siano applicati in relazione al livello di tensione a cui la misura deve essere riferita.

Nei casi in cui i corrispettivi di misura siano applicati all'energia elettrica prelevata (utenze di illuminazione pubblica), si propone che la fatturazione avvenga con le medesime modalità previste per le componenti tariffarie di trasporto e dispacciamento (si veda al riguardo il paragrafo III.3.5).

Si sottolinea inoltre che le proposte qui presentate potrebbero comportare una ridefinizione del valore dei corrispettivi per il servizio di misura. Tale ridefinizione sarà oggetto di successiva consultazione nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 6/11.

<i>S36. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di misura? Perché?</i>
--

III.3.4 Servizio di dispacciamento

Nel caso di utenti della rete pubblica, l'erogazione del servizio di dispacciamento avviene secondo la regolazione vigente. Le immissioni e i prelievi di tali utenti nella rete pubblica coincidono con l'energia elettrica prelevata e immessa in rete tramite il punto di connessione di ciascuno dei predetti utenti alla rete privata.

Nel caso di utenti della rete privata, si propone il seguente modello:

- ogni cliente finale o suo mandatario sottoscrive con Terna un contratto di dispacciamento in prelievo. La regolazione dei corrispettivi di dispacciamento avviene in relazione all'energia elettrica prelevata attraverso ciascun punto di connessione interno alla rete privata; analogamente, il programma di prelievo è relativo alla stessa quantità di energia elettrica. È come se quest'energia venisse prelevata direttamente dalla rete pubblica. I corrispettivi di dispacciamento espressi in centesimi di euro/kWh, sono applicati all'energia elettrica prelevata attraverso il punto di connessione interno alla rete privata. Qualora alla rete privata sia connesso un SSPC, con riferimento al predetto punto di connessione, si applica quanto descritto nella parte II;
- ogni produttore o suo mandatario sottoscrive, in relazione a ciascuna unità di produzione (di seguito: UP), un contratto di dispacciamento in immissione con Terna. I programmi di immissione sono relativi all'energia elettrica immessa nella rete privata. È come se ciascuna UP immettesse direttamente energia elettrica nella rete pubblica;

- ogni produttore o suo mandatario sottoscrive, in relazione a ciascuna UP, un contratto di dispacciamento in prelievo con Terna per l'alimentazione dei servizi ausiliari. La regolazione dei corrispettivi di dispacciamento avviene in relazione all'energia elettrica prelevata attraverso ciascun punto di connessione interno alla rete privata; analogamente il programma di prelievo è relativo alla stessa quantità di energia elettrica. È come se quest'energia venisse prelevata direttamente dalla rete pubblica;
- il soggetto responsabile della rete privata o suo mandatario sottoscrive con Terna un contratto di dispacciamento in prelievo e/o in immissione. L'energia elettrica oggetto di tale contratto è la differenza tra l'energia elettrica immessa o prelevata dalla rete pubblica e la somma algebrica dell'energia elettrica immessa e prelevata per il tramite dei singoli punti di connessione interni alla rete privata. Tali contratti hanno la finalità di regolare le perdite di rete della rete privata (ivi incluse le perdite di trasformazione). I costi che ne derivano potrebbero essere ripartiti tra il soggetto responsabile della rete privata e i propri clienti sottostanti secondo contratti privati tra le parti.

Per quanto riguarda la gestione delle perdite, in alternativa, si può ipotizzare che:

- a) i singoli utenti della rete privata siano connessi al livello di tensione a cui la rete privata stessa è connessa. In questo modo all'energia elettrica immessa e/o prelevata dalla rete privata si applicherebbero i coefficienti di perdita convenzionali previsti dall'articolo 76, comma 76.1, lettere a) e b), del Testo Integrato Settlement (di seguito: TIS) in relazione al livello di tensione a cui la rete privata stessa è connessa con la rete pubblica;
- b) per ciascun utente della rete privata si consideri il livello di tensione relativo al proprio punto di connessione alla rete privata. In questo caso, l'energia elettrica immessa e/o prelevata dalla rete privata è pari a quella misurata sul punto di connessione con la medesima rete privata incrementata delle perdite previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettere a) e b), del TIS.

S37. Si ritiene opportuna la configurazione dell'accesso al servizio di dispacciamento sopra riportata? Quale soluzione e quale modello ritenete più appropriato per le RIU e per le altre reti private? Perché?

III.3.5 Servizio di trasmissione e di distribuzione

All'interno della rete privata la gestione della rete è nella responsabilità del soggetto responsabile della rete medesima.

Nel caso di utenti della rete pubblica, l'erogazione del servizio di trasmissione e di distribuzione avviene secondo la regolazione vigente. Le immissioni e i prelievi di tale utente nella rete pubblica coincidono con l'energia elettrica prelevata e immessa in rete tramite il punto di connessione con la rete privata: a tale energia viene applicata la regolazione vigente, ivi incluse le componenti tariffarie definite e aggiornate dall'Autorità per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, oltre che le componenti tariffarie A, UC e MCT.

Nel caso di utenti della rete privata, in applicazione della legge n. 99/09, si propone di distinguere tra le reti private che rientrano nella definizione di RIU e le altre reti private. In particolare:

- A) nel caso di RIU si propone che:
 - a1) le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A, UC e MCT, espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, siano applicate al punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - a2) le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A e UC, espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, siano applicate

- alla potenza impegnata con riferimento al punto di prelievo dalla rete pubblica, come definita dal TIT, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
- a3) le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A, UC e MCT, espresse in centesimi di euro/kWh siano applicate all'energia elettrica prelevata tramite il punto di connessione con la rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto. Qualora alla rete privata sia connesso un SSPC, con riferimento ad esso, si applica quanto descritto nella parte II.

Tale regolazione si potrebbe attuare secondo due diverse modalità:

- Modalità A1: vengono sottoscritti tanti contratti di trasporto in prelievo quanti sono i clienti finali e gli impianti di produzione/SSPC connessi alla RIU più uno relativo al soggetto responsabile della rete privata. L'impresa distributrice provvede a regolare nell'ambito di tali contratti e con ciascun cliente finale tutte le componenti tariffarie relative all'erogazione del servizio di trasporto, ivi incluse le componenti A, UC e MCT²⁷. A tal fine:
 - i. l'ammontare complessivo relativo alle componenti di cui alla precedente lettera a1) viene ripartito fra tutti i clienti finali presenti nella RIU (viene escluso da tale ripartizione il soggetto responsabile della RIU se non è titolare di un punto di prelievo interno alla RIU); la ripartizione dell'ammontare complessivo avviene utilizzando come pesi i corrispettivi che sarebbero stati applicati ai singoli clienti finali sulla base del livello di tensione del punto di connessione tra ciascuno dei predetti clienti e la RIU;
 - ii. l'ammontare complessivo relativo alle componenti di cui alla precedente lettera a2) viene ripartito fra tutti i clienti finali in modo proporzionale alla potenza impegnata dal cliente finale sul punto di connessione interno alla RIU (viene escluso da tale ripartizione il soggetto responsabile della RIU se non è titolare di un punto di prelievo interno alla RIU);
 - iii. l'ammontare complessivo relativo alle componenti di cui alla precedente lettera a3) viene ripartito fra tutti i clienti finali in modo proporzionale ai prelievi di energia elettrica dalla RIU misurati sul punto di connessione interno alla RIU (viene escluso da tale ripartizione il soggetto responsabile della RIU se non è titolare di un punto di prelievo interno alla RIU).

La ripartizione delle componenti tariffarie connesse alla regolazione del servizio di trasporto secondo la Modalità A1 dovrebbe essere effettuata dall'impresa distributrice competente sul territorio cui la RIU insiste e da essa comunicata alle società di vendita che forniscono i singoli clienti finali. In fase di acconto, la ripartizione potrebbe avvenire sulla base dei dati di potenza impegnata e di energia prelevata da ciascun cliente finale dalla RIU relativi all'anno precedente e, in fase di conguaglio, sulla base dei medesimi dati relativi all'anno oggetto di fatturazione.

- Modalità A2: vi è un unico contratto di trasporto in prelievo sottoscritto dal soggetto responsabile della RIU sulla base del quale vengono regolati i pagamenti relativi alle componenti tariffarie di cui alle lettere a1), a2), a3). Quindi tutta la regolazione tariffaria inerente l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica avviene tra il soggetto responsabile della RIU e l'impresa distributrice competente. Nell'ambito del contratto di trasporto, il soggetto responsabile della RIU provvede anche a regolare con l'impresa distributrice competente la fatturazione dei corrispettivi di misura, diversamente da quanto proposto nel paragrafo III.3.3. Sarà poi cura del soggetto responsabile della RIU attribuire i suddetti costi ai diversi clienti della RIU, direttamente o indirettamente tramite una o più società di vendita, fermo restando il limite massimo corrispondente a quanto verrebbe applicato

²⁷ Sono esclusi dalla regolazione di queste componenti i contratti di trasporto in prelievo relativi all'alimentazione dei sistemi ausiliari degli impianti di produzione presenti nella RIU per i quali è stata presentata la certificazione asseverata da perizia indipendente di cui all'articolo 16, comma 16.5, del TIT.

dall'impresa distributrice ai medesimi soggetti qualora connessi alla rete pubblica. La modalità A2 pone delle difficoltà applicative: infatti comporta la separazione tra i contratti di dispacciamento (tanti quanti sono i clienti e le unità di produzione presenti) e il contratto di trasporto (unico); in più, le società di vendita si troverebbero a fatturare ai clienti finali l'energia e il dispacciamento, demandando ad un altro rapporto contrattuale il trasporto (lasciando peraltro parte del rischio di insolvibilità in capo al soggetto responsabile della rete privata).

B) Nel caso delle altre reti private, diverse dalle RIU, si propongono le due seguenti ipotesi tra loro alternative:

Ipotesi 1

- a1) componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno:
 - i) le componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione e di distribuzione, oltre che le componenti tariffarie UC₃ e UC₆ siano applicate al punto di prelievo dalla rete pubblica in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - ii) le componenti tariffarie A, le rimanenti componenti tariffarie UC e la componente MCT siano applicate a ogni punto di connessione tra ciascun cliente finale e la rete privata, in relazione al livello di tensione di ciascuno dei predetti punti e alla tipologia di contratto. Qualora alla rete privata sia connesso un SSPC, con riferimento ad esso, si applica quanto descritto nella parte II;
- a2) componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno:
 - i) le componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione e di distribuzione, oltre che la componente tariffaria UC₆ siano applicate alla potenza impegnata come definita dal TIT per il punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - ii) le componenti tariffarie A e le rimanenti componenti tariffarie UC siano applicate alla potenza impegnata come definita dal TIT per ogni punto di connessione tra ciascun cliente finale e la rete privata, in relazione al livello di tensione di ciascuno dei predetti punti e alla tipologia di contratto. Qualora alla rete privata sia connesso un SSPC, con riferimento ad esso, si applica quanto descritto nella parte II;
- a3) componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh:
 - i) le componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione e di distribuzione, oltre che le componenti tariffarie UC₃ e UC₆ siano applicate all'energia elettrica prelevata attraverso il punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - ii) le componenti tariffarie A, le rimanenti componenti tariffarie UC, la componente MCT e i corrispettivi di misura ove non fossero applicati per punto di prelievo (utenze di illuminazione pubblica) siano applicati all'energia elettrica prelevata attraverso il punto di connessione tra ciascun cliente finale e la rete privata, in relazione al livello di tensione di ciascuno dei predetti punti e alla tipologia di contratto. Qualora alla rete privata sia connesso un SSPC, con riferimento ad esso, si applica quanto descritto nella parte II.

In questa ipotesi, le infrastrutture della rete privata sono remunerate dagli utenti della rete privata.

Ipotesi 2

- b1) le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A, UC e MCT, espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, siano applicate al punto di connessione tra ciascun cliente finale e la rete privata, in relazione al livello di tensione del predetto punto;

- b2) le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A e UC, espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, siano applicate alla potenza impegnata, come definita dal TIT, con riferimento al punto di connessione tra ciascun cliente finale e la rete privata, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
- b3) le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A, UC e MCT, espresse in centesimi di euro/kWh siano applicate all'energia elettrica prelevata tramite il punto di connessione tra ciascun cliente finale e la rete privata, in relazione al livello di tensione del predetto punto. Qualora alla rete privata sia connesso un SSPC, con riferimento ad esso, si applica quanto descritto nella parte II.

In questa ipotesi, le infrastrutture della rete privata sono remunerate dalle imprese distributrici per il tramite di una apposita convenzione.

In relazione ai soggetti obbligati a sottoscrivere un contratto di trasporto in prelievo e alle modalità di fatturazione del trasporto ai diversi clienti finali della rete privata si possono ipotizzare, in analogia a quanto proposto per le RIU e indipendentemente dal fatto che si scelga l'Ipotesi 1 o l'Ipotesi 2, due diverse modalità:

- Modalità B1: vengono sottoscritti tanti contratti di trasporto in prelievo quanti sono i clienti finali e gli impianti di produzione/SSPC connessi alla rete privata più uno relativo al gestore della rete privata. L'impresa distributtrice provvede a regolare nell'ambito di tali contratti e con ciascun cliente finale tutte le componenti tariffarie relative all'erogazione del servizio di trasporto, ivi incluse le componenti A, UC e MCT¹⁹. A tal fine:
 - i. l'ammontare complessivo relativo alle componenti di cui alla precedente lettera a1), punto i., viene ripartito fra tutti i clienti finali presenti nella rete privata (viene escluso da tale ripartizione il gestore della rete privata se non è titolare di un punto di prelievo interno alla rete privata); la ripartizione dell'ammontare complessivo avviene utilizzando come pesi i corrispettivi che sarebbero stati applicati ai singoli clienti finali sulla base del livello di tensione del punto di connessione tra ciascuno dei predetti clienti e la rete privata;
 - ii. l'ammontare complessivo relativo alle componenti di cui alla precedente lettera a2), punto i., viene ripartito fra tutti i clienti finali in modo proporzionale alla potenza impegnata dal cliente finale sul punto di connessione interno alla rete privata (viene escluso da tale ripartizione il gestore della rete privata se non è titolare di un punto di prelievo interno alla rete privata);
 - iii. l'ammontare complessivo relativo alle componenti di cui alla precedente lettera a3) punto i., viene ripartito fra tutti i clienti finali in modo proporzionale ai prelievi di energia elettrica dalla rete privata misurati sul punto di connessione interno alla rete privata (viene escluso da tale ripartizione il gestore della rete privata se non è titolare di un punto di prelievo interno alla rete privata);
 - iv. le componenti tariffarie di cui alle precedenti lettere a1), punto ii., a2), punto ii., a3) punto ii., o di cui alle lettere b1), b2), b3) vengono fatturate a ciascun cliente finale interno alla rete privata (viene escluso da tale ripartizione il gestore della rete privata se non è titolare di un punto di prelievo interno alla rete privata).

La ripartizione delle componenti tariffarie connesse alla regolazione del servizio di trasporto secondo la Modalità B1 dovrebbe essere effettuata dall'impresa distributtrice competente sul territorio su cui la rete privata insiste e da essa comunicata ai singoli fornitori di energia dei clienti finali. A tal fine, l'impresa distributtrice opera la ripartizione sulla base delle informazioni inviate dal soggetto responsabile della rete privata. In particolare, in fase di acconto, la ripartizione potrebbe avvenire sulla base dei dati di potenza impegnata e di

energia prelevata da ciascun cliente finale dalla rete privata relativi all'anno precedente e, in fase di conguaglio, sulla base dei medesimi dati relativi all'anno oggetto di fatturazione.

- Modalità B2: vi è un contratto di trasporto in prelievo sottoscritto dal soggetto responsabile della rete privata, sulla base del quale vengono regolati i pagamenti relativi alle componenti tariffarie di cui alle lettere a1), punto i., a2), punto i., e a3), punto i.. Quindi le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione, oltre che le componenti tariffarie UC₃ e UC₆, vengono applicate al soggetto responsabile della rete privata con riferimento ai punti di prelievo fra la rete privata e la rete pubblica; sarà poi cura del soggetto responsabile della rete privata attribuire i suddetti costi ai diversi clienti della rete privata.

Vi è inoltre un contratto di trasporto in prelievo per ogni cliente finale, sulla base del quale vengono regolati i pagamenti relativi alle componenti tariffarie di cui alle lettere a1), punto ii., a2), punto ii., e a3), punto ii., o di cui alle lettere b1), b2) e b3). Tali componenti tariffarie verrebbero quindi applicate dall'impresa distributrice direttamente a ciascun cliente finale connesso alla rete privata.

Infine, qualora la regolazione delle reti private comporti un disallineamento tra l'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento e l'energia elettrica assoggettata al trasporto, si ritiene opportuno prevedere che i punti di connessione tra le reti private e le reti concessionarie oltre che i punti di connessione interni alle reti private siano esclusi dalle verifiche di cui ai commi 27.3 e 55.2 del TIS.

S37. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di erogazione del servizio di trasmissione e di distribuzione? Perché?

III.3.6 Qualità del servizio

Ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, si ritiene opportuno proporre che:

- a) gli utenti della rete pubblica abbiano i medesimi diritti degli utenti direttamente connessi alla rete pubblica sia in relazione alla continuità del servizio di distribuzione e qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura (TIQE), che alla regolazione della qualità della vendita (Allegato A alla deliberazione ARG/com 164/08 – TIQV). In un'apposita convenzione (citata al paragrafo III.5) sono regolati i rapporti fra il gestore della rete pubblica e il soggetto responsabile della rete privata necessari a garantire l'applicabilità della regolazione;
- b) per quanto riguarda gli utenti della rete privata, si propone che le responsabilità dell'impresa distributrice competente e, per quanto applicabile, la compartecipazione delle responsabilità di Terna, in relazione alla qualità del servizio si limitino al punto di connessione della rete privata con la rete pubblica. In questo caso le disposizioni dell'Autorità relative alla qualità del servizio elettrico (nello specifico la regolazione della continuità del servizio e delle prestazioni di qualità commerciale relative ai servizi di distribuzione e misura) si applicano in relazione ai punti in cui la rete privata è connessa alla rete pubblica, come peraltro previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/09. Si propone altresì che le predette responsabilità si applichino:
 - ad ogni utente con contratto di trasporto, incluso il soggetto responsabile della rete privata, qualora vengano sottoscritti tanti contratti di trasporto in prelievo quanti sono i clienti finali e gli impianti di produzione/SSPC connessi alla rete privata più uno relativo al gestore della rete privata;
 - al solo soggetto responsabile della rete privata, qualora vi sia un unico contratto di trasporto in prelievo sottoscritto dal soggetto responsabile della rete privata.

Si ritiene altresì opportuno prevedere che la regolazione della qualità della vendita si applichi solo per le prestazioni richieste dagli utenti della rete privata alla società di vendita che non richiedono interazioni con il soggetto responsabile della rete privata (si intendono in particolare le prestazioni che, ai sensi del TIQV, non richiedono interazioni tra società di vendita e imprese distributrici).

S38. Di quali altri elementi potrebbe essere necessario tenere conto in materia di qualità del servizio? Perché?

III.3.7 Accesso ai servizi di ritiro dedicato, scambio sul posto e alle incentivazioni previste dalla normativa vigente

Si ritiene che anche nel caso di reti private sia possibile l'ammissione al ritiro dedicato, allo scambio sul posto e alle incentivazioni previste dalla normativa vigente, secondo le modalità definite dalle specifiche discipline.

Si ritiene opportuno precisare che, nell'ambito delle reti private, i limiti, in termini di potenza ai fini dell'accesso alle tariffe fisse onnicomprensive o in termini di unicità dell'impianto fotovoltaico per ogni punto di connessione, definiti dalle normative vigenti, siano da intendersi riferiti ai punti di connessione alla rete privata con obbligo di libero accesso al sistema.

S39. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?


III.3.8 Esempio di applicazione della regolazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e misura nei casi di reti private

Esempio 1: rete privata diversa da una RIU

La [figura 11](#) evidenzia una rete privata (per ipotesi diversa da una RIU) a cui sono connesse diverse utenze, in particolare:

- per il tramite del punto B di connessione fisica sulla rete privata (punto di prelievo) è connesso alla rete privata un cliente finale (cliente finale 4);
- per il tramite del punto C di connessione fisica sulla rete privata (punto di prelievo) è connesso alla rete privata un cliente finale (cliente finale 2);
- per il tramite del punto D di connessione fisica sulla rete privata (punto di prelievo) è connesso alla rete privata un cliente finale (cliente finale 3);
- per il tramite del punto G di connessione fisica sulla rete privata (punto di immissione) è connesso alla rete privata un impianto di produzione con prelievi finalizzati all'alimentazione dei soli servizi ausiliari;
- per il tramite del punto E di connessione fisica sulla rete privata (punto di immissione e prelievo) è connesso alla rete privata un SSPC caratterizzato dalla presenza di un cliente finale (cliente finale 1) e da un impianto di produzione.

Il punto di connessione alla rete pubblica è il punto A. L'esempio, per semplicità, non considera le perdite di rete e di trasformazione.



- figura 11 -

Servizio di misura

Ai fini della misura, il punto di connessione fisica con la rete pubblica (punto A) viene considerato come punto di prelievo e, di conseguenza, anche tutti i punti di connessione interni alla rete privata (punti di connessione B, C, D, E, G) sono punti di prelievo. Su tali punti la responsabilità dell'installazione e manutenzione dei misuratori è attribuita all'impresa distributrice sul cui ambito territoriale ricade il punto di connessione A. In relazione ai misuratori di colore rosso riportati nella figura 11 (misuratori della produzione) l'installazione e manutenzione resta in capo al produttore. Poiché i predetti punti sono considerati, ai fini della misura, punti di prelievo, anche la responsabilità della raccolta e della validazione e registrazione delle misure su tali punti è in capo alla medesima impresa distributrice (impresa distributrice sul cui ambito territoriale ricade il punto di connessione A). A tal fine anche la responsabilità della raccolta e della validazione e registrazione delle misure relative ai misuratori della produzione (misuratori rossi) è in capo alla predetta impresa distributrice essendo tali misure necessarie al fine di individuare l'energia immessa da ciascuna unità di produzione.

In relazione all'applicazione dei corrispettivi di misura si applica quanto proposto nel paragrafo III.3.4.

Servizio di dispacciamento

Per quanto riguarda la regolazione del servizio di dispacciamento in prelievo e in immissione, adottando, ai fini della ripartizione delle perdite, la convenzione proposta alla lettera a) del paragrafo III.3.5, si verifica che:

- a) ciascun cliente finale dovrà sottoscrivere, direttamente o per il tramite del proprio venditore, un contratto di dispacciamento in prelievo con Terna, avente ad oggetto l'energia elettrica prelevata da ciascun cliente finale nel punto di connessione interno alla rete privata (punti B, C, D);
- b) il produttore il cui impianto è connesso alla rete privata per il tramite del punto G dovrà sottoscrivere un contratto di dispacciamento in prelievo avente ad oggetto l'energia elettrica prelevata tramite il punto G (alimentazione dei soli servizi ausiliari) e un contratto di dispacciamento in immissione per ciascuna delle unità di produzione in cui è suddivisibile l'impianto (UP) avente ad oggetto rispettivamente l'energia elettrica immessa tramite il punto G dall'unità di produzione 1 (UP1) e dall'unità di produzione 2 (UP2);
- c) il SSPC connesso alla rete privata per il tramite del punto E segue quanto proposto nella parte II del presente documento per la consultazione;
- d) all'energia elettrica oggetto di regolazione all'interno dei contratti di cui alle lettere da a) a c) si applicano i coefficienti di perdita di cui alla tabella 4 del Testo Integrato Settlement (TIS) ipotizzando che tutti i punti di connessione interni alla rete privata (B, C, D, E, G) si trovino allo stesso livello di tensione a cui si trova il punto di connessione A (220 kV);
- e) il soggetto responsabile della rete privata stipula con Terna un contratto di dispacciamento avente ad oggetto la differenza tra l'energia elettrica immessa o prelevata dalla rete pubblica e la somma algebrica dell'energia elettrica immessa e prelevata per il tramite dei singoli punti di connessione interni alla rete privata, tenendo conto della correzione delle perdite secondo la convenzione di cui alla precedente lettera d).

Servizio di trasmissione e distribuzione

Per quanto riguarda la regolazione del servizio di trasmissione e distribuzione, si ipotizzi che la rete in figura 11 sia una rete privata non rientrante nell'ambito delle RIU.

Qualora si applichi l'*Ipotesi 1* di cui al paragrafo III.3.5, si avrebbe che l'impresa distributrice sul cui ambito territoriale insiste il punto di connessione A:

- i. in relazione alle componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno:
 - applica le componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione e di distribuzione, oltre che le componenti tariffarie UC₃ e UC₆ al punto di connessione A in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - applica le componenti tariffarie A, le rimanenti componenti tariffarie UC e la componente MCT a ogni punto di connessione tra ciascun cliente finale e la rete privata (punti B, C, D ed E; per il punto G non si applicano in presenza della perizia asseverata secondo quanto disposto dall'articolo 16 del TIT), in relazione al livello di tensione di ciascuno dei predetti punti;
- ii. in relazione alle componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno:
 - applica le componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione e di distribuzione, oltre che la componente tariffaria UC₆ alla potenza impegnata come definita dal TIT per il punto di connessione A, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - applica le componenti tariffarie A e le rimanenti componenti tariffarie UC alla potenza impegnata come definita dal TIT per ogni punto di connessione tra ciascun cliente finale e la rete privata, in relazione al livello di tensione di ciascuno dei predetti punti;
- iii. in relazione alle componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh:

- applica le componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione e di distribuzione, oltre che le componenti tariffarie UC₃ e UC₆ all'energia elettrica prelevata attraverso il punto di connessione A (820), in relazione al livello di tensione del predetto punto;
- applica le componenti tariffarie A, le rimanenti componenti tariffarie UC, la componente MCT all'energia elettrica prelevata attraverso il punto di connessione tra ciascun cliente finale e la rete privata, in relazione al livello di tensione di ciascuno dei predetti punti.

Qualora si applichi l'*Ipotesi 2* di cui al paragrafo III.3.5, si avrebbe che:

- i. le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A, UC e MCT, espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, siano applicate al punto di connessione tra ciascun cliente finale e la rete privata (punti B, C, D ed E; per il punto G non si applicano in presenza della perizia asseverata secondo quanto disposto dall'articolo 16 del TIT), in relazione al livello di tensione del predetto punto;
- ii. le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A e UC, espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, siano applicate alla potenza impegnata, come definita dal TIT, con riferimento al punto di connessione tra ciascun cliente finale e la rete privata (punti B, C, D ed E; per il punto G non si applicano in presenza della perizia asseverata secondo quanto disposto dall'articolo 16 del TIT), in relazione al livello di tensione del predetto punto;
- iii. le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A, UC e MCT, espresse in centesimi di euro/kWh siano applicate all'energia elettrica prelevata tramite il punto di connessione tra ciascun cliente finale e la rete privata (punti B, C, D ed E; per il punto G non si applicano in presenza della perizia asseverata secondo quanto disposto dall'articolo 16 del TIT), in relazione al livello di tensione del predetto punto.

L'impresa distributrice sul cui ambito territoriale insiste il punto di connessione A applica le componenti tariffarie, come sopra indicato nelle due ipotesi, secondo la Modalità B1 o la Modalità B2 di cui al paragrafo III.3.5.

Utente virtualmente connesso alla rete pubblica

Nel caso in cui l'utente connesso alla rete privata tramite il punto di connessione G sia un utente della rete pubblica - cioè un utente che ha richiesto la connessione all'impresa distributrice sul cui ambito territoriale ricade l'utenza (impianto di produzione) e che da questa è stato connesso fisicamente alla rete pubblica tramite una rete privata - al predetto cliente si applicherebbe la regolazione attualmente vigente per gli utenti direttamente connessi alla rete pubblica. Ai fini della regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasmissione e distribuzione si applicano le disposizioni vigenti in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata e all'energia elettrica immessa e prelevata per il tramite del punto G sulla rete privata. L'unica deroga rispetto alla regolazione generale si avrebbe in merito all'individuazione del soggetto responsabile del servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure nel caso di punto di immissione (casistica a cui appartiene il punto G). In particolare:

- a) il responsabile dell'installazione e manutenzione del misuratore posto sul punto di connessione G è il produttore;
- b) il responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure sul punto G è, diversamente da quanto previsto dalla regolazione vigente e coerentemente con quanto proposto al paragrafo III.3.3, l'impresa distributrice sul cui ambito territoriale insiste il punto di connessione della rete privata con la rete pubblica.

Ai fini della regolazione dei servizi di dispacciamento, misura, trasmissione e distribuzione per tutti gli altri utenti della rete privata, valgono le stesse considerazioni già riportate con l'accortezza che

l'energia elettrica scambiata tra la rete privata e la rete pubblica per il tramite del punto di connessione primario deve essere depurata da quella immessa e prelevata tramite il punto G.

Esempio 2: rete privata rientrante nel novero delle RIU

Nel caso in cui la rete privata raffigurata in figura 11 sia una RIU valgono le stesse considerazioni fatte nell'Esempio 1 in relazione ad una generica rete privata, ad eccezione dell'applicazione delle componenti tariffarie.

Infatti, nel caso di RIU, le componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione e di distribuzione oltre che tutte le componenti tariffarie A, MCT e UC devono essere applicate con riferimento ai soli punti connessione fisici alla rete pubblica e in particolare l'impresa distributrice sul cui ambito territoriale insiste il punto di connessione A applica:

- i. le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A, UC e MCT, espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, al punto di connessione A, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
- ii. le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A e UC, espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, alla potenza impegnata, come definita dal TIT, con riferimento al punto di connessione A, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
- iii. le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A, UC e MCT, espresse in centesimi di euro/kWh all'energia elettrica prelevata tramite il punto di connessione A, in relazione al livello di tensione del predetto punto.

III.3.9 Monitoraggio delle reti private

Si ritiene opportuno prevedere che ciascun gestore di rete concessionario dell'attività di distribuzione o di trasmissione realizzi un *database* contenente l'elenco di tutte le reti private connesse alla propria rete di distribuzione o trasmissione. Tale *database* deve essere strutturato in modo tale da evidenziare per ciascuna rete privata:

- a) se la rete privata è una RIU o un'altra rete privata;
- b) se la rete privata rientra tra le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione di cui al paragrafo I.4;
- c) il soggetto responsabile della rete privata;
- d) la tipologia della rete privata, evidenziando:
 - la tipologia e il numero delle utenze connesse, specificando se sono utenze industriali, commerciali, di servizi condivisi o una combinazione di essi (specificando quali);
 - il numero di impianti di produzione di energia elettrica connessi;
 - il numero e la tipologia di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo eventualmente connessi (secondo la classificazione evidenziata nel presente documento);
 - il numero di utenti virtualmente connessi alla rete pubblica del gestore di rete che detiene il *database*;
- e) l'ubicazione geografica della rete privata, indicando i Comuni, le Province e le particelle catastali;
- f) i POD dei singoli punti di connessione della rete privata alle reti pubbliche;
- g) i POD dei singoli punti di connessione interni alla rete privata;
- h) i codici identificativi dei singoli impianti di produzione connessi alla rete privata.

Si ritiene anche opportuno prevedere, da parte dei gestori di rete, una comunicazione riepilogativa annuale in relazione alla classificazione sopra richiamata, evidenziando la numerosità e le potenze complessivamente installate per ambito territoriale.

Al fine di predisporre i predetti *database*, si ritiene opportuno prevedere che le imprese distributrici e Terna:

- in relazione alle RIU, acquisiscano dall’Autorità e dai soggetti responsabili delle RIU le informazioni inerenti l’elenco delle reti private che rientrano nelle RIU e gli eventuali documenti necessari ad individuare in maniera univoca le predette reti, la loro estensione ed ubicazione;
- in relazione alle altre reti private, entro sei mesi dall’entrata in vigore della regolazione proposta nel presente documento, acquisiscano dai soggetti responsabili delle medesime reti connesse alla loro rete pubblica la documentazione necessaria alla compilazione del predetto *database*.

Redatti i *database*, le imprese distributrici e Terna provvedono a renderli accessibili al GSE, Terna, agli utenti del dispacciamento e alle imprese di vendita, nonché all’Autorità e a stabilire le modalità con le quali il soggetto responsabile di ciascuna rete privata, nonché gli utenti di tali reti possano provvedere ad aggiornare le informazioni ivi contenute.

S40. Si ritiene utile il monitoraggio, da parte dei gestori di rete, delle reti private? Quali ulteriori informazioni si ritiene debbano essere aggiunte?

III.4 Regime di vendita, erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia al cliente finale ricompreso in una rete privata e regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto nel caso di morosità del predetto cliente finale

Il cliente finale che si approvvigiona di energia elettrica da un produttore terzo, parte della medesima rete privata, è considerato come un cliente finale che opera sul libero mercato. Si applica quindi la regolazione vigente in materia di *switching*.

In caso di morosità, si ritiene opportuno che la società di vendita, in applicazione della regolazione vigente in materia, presenti al gestore di rete concessionario l’eventuale richiesta di distacco. Il gestore di rete concessionario inoltra tale richiesta al soggetto responsabile della rete privata che opera il distacco, nel rispetto della regolazione vigente in materia.

S41. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre? Perché?

III.5 Rapporti tra il soggetto responsabile della rete privata e il gestore della rete pubblica

In sintesi, sulla base di quanto sopra detto, vi sono due obblighi fondamentali in capo al soggetto responsabile di una rete privata:

- a. obbligo di libero accesso al sistema;
- b. obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture appartenenti alla rete privata al gestore di rete concessionario.

Sulla base di quanto detto nella Parte III del presente documento, occorrono due tipi di convenzioni che regolino i rapporti tra il soggetto responsabile della rete privata e il gestore della rete pubblica:

- nel caso di cui alla lettera a) occorre una convenzione – tipo che regoli l’erogazione del servizio di misura, oltre che eventuali servizi funzionali al dispacciamento (ivi incluso il distacco di clienti morosi);
- nel caso di cui alla lettera b) occorre una convenzione – tipo che regoli l’erogazione del servizio di connessione, di misura, di trasporto, oltre che eventuali servizi funzionali al dispacciamento (ivi incluso il distacco di clienti morosi).

Il contenuto delle predette convenzioni – tipo sarà oggetto di una successiva consultazione da parte dell’Autorità.